



Alberto Tomer

(dottore magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

Il Sovrano Militare Ordine di Malta dalla crisi del 2016-2017 alla riforma costituzionale¹

SOMMARIO: 1. La recente crisi istituzionale dell'Ordine di Malta. Una premessa - 2. La sospensione del Gran Cancelliere: tre versioni a confronto - 3. Dall'intervento della Sede Apostolica alle dimissioni del Gran Maestro - 4. La nomina del Delegato Speciale e l'elezione del Luogotenente di Gran Maestro - 5. Possibili esiti della riforma: il rapporto con la Santa Sede e l'assetto istituzionale dell'Ordine - 6. I Cavalieri melitensi tra professione religiosa e requisiti nobiliari - 7. Verso un esercizio più collegiale della funzione di governo? - 8. Una riforma complessa in un equilibrio delicato.

1 - La recente crisi istituzionale dell'Ordine di Malta. Una premessa

Ha suscitato un certo clamore, nella stampa nazionale e non solo, la crisi che ha visto protagonista il Sovrano Militare Ordine di Malta tra la fine del 2016 e i primi mesi dell'anno successivo. L'interesse che ha circondato tali avvenimenti, non di rado accompagnato da ricostruzioni fantasiose o partigiane, è stato indubbiamente alimentato anche dalle suggestioni che la quasi millenaria storia dell'Ordine - le cui radici affondano nell'epopea cavalleresca gerosolimitana - reca con sé, e soprattutto dagli aspetti della vicenda che più si prestano a una lettura di tipo 'scandalistico': tuttavia, seppur non nei termini in cui è stata talora presentata, la recente controversia si è effettivamente dimostrata di notevole rilevanza, e ciò sia per la portata degli eventi che hanno ruotato intorno al Convento giovannita, sia - e in particolar modo - per le conseguenze che da essi sono scaturite, prima fra tutte l'avvio di quel processo di complessiva riforma del Codice e della Carta costituzionale melitensi tuttora in atto.

Certamente a questo aggiornamento si è giunti per vie peculiari, ma è d'altronde la stessa natura giuridica dell'Ordine Ospedaliero a essere sempre risultata del tutto atipica. La difficoltà di fornirne una definizione soddisfacente, ad esempio, fu richiamata anche nel discorso con cui l'Ambasciatore Paolo Fulci, Rappresentante dell'Italia, nel 1994 presentò all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la risoluzione che avrebbe

¹ Contributo sottoposto a valutazione.



portato il S.M.O.M. ad acquisire lo *status* di osservatore permanente all'interno della stessa organizzazione:

“How can one define the Order of Malta? It's certainly not a non-governmental organization; nor is it a State, since it is what the Romans used to call a *sui generis institutio*, in the unique situation of having lost its territorial power two centuries ago but enjoying international recognition”².

È infatti fuor di dubbio che la perdita della dimensione territoriale abbia rappresentato una delle circostanze più significative - anche dal punto di vista del diritto - per quanto riguarda la condizione dell'Ordine. A renderne ancora oggi così singolare la posizione concorre tuttavia anche un altro dato, e cioè quel dualismo che forse più di ogni altro elemento lo caratterizza. È infatti la stessa Carta costituzionale melitense a definire il Convento giovannita, rispettivamente agli artt. 1 e 3, a un tempo “Ordine religioso laicale” - perciò in qualche misura necessariamente dipendente dalla Santa Sede - e “soggetto di diritto internazionale” nell'esercizio di funzioni sovrane: due statuizioni che, se forse non si pongono in aperta contraddizione, sicuramente richiedono una certa riflessione per poter essere conciliate.

È quindi di tutta evidenza come le problematiche ingenerate dalla coesistenza di questi due profili - e dalla necessità di trovare tra loro un punto d'equilibrio - siano sempre state tra le più ricorrenti nel dibattito relativo allo *status* dell'Ordine. Nel secolo scorso, l'apporto più significativo a questo tema era stato offerto dalla sentenza resa il 24 gennaio 1953 da un Tribunale Cardinalizio appositamente costituito da Papa Pio XII. Tale pronuncia, in estrema sintesi, aveva ribadito come nella Religione melitense convivessero - e anzi fossero “intimamente connesse tra di loro” - “le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso”, e aveva stabilito che le istanze relative ai due ambiti sarebbero state trattate rispettivamente dalla Segreteria di Stato della Santa Sede e dall'allora Sacra Congregazione dei Religiosi, le quali avrebbero inoltre risolto di comune accordo le questioni

² Le dichiarazioni dell'Ambasciatore Fulci sono riportate in **F. TURRIZIANI COLONNA**, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Rapporto con la Santa Sede e soggettività internazionale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 219. Una narrazione delle circostanze che hanno portato il S.M.O.M. a ottenere la posizione di osservatore permanente all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può essere letta in **C. MARULLO DI CONDOJANNI**, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta osservatore permanente alle Nazioni Unite. Testimonianze*, ristampa integrale della 1^a ed. (2006), Malta academy publishing, Palermo, 2008.



miste³. Il responso dei porporati, pur non fornendo una soluzione definitiva né univoca - al contrario: la *querelle* in parola fu rinfocolata dal verdetto, reso oggetto di interpretazioni diametralmente opposte⁴ -, si impose come ineludibile elemento di confronto per tutte le successive trattazioni relative alla natura giuridica della Milizia giovanita. A conferma della sua importanza, sulla base della stessa sentenza furono modellati i profili costituzionali e internazionalistici della prima Costituzione dell'Ordine

³ I fatti che portarono alla pronuncia del 1953 risalgono ad alcuni anni prima, quando la Sacra Congregazione dei Religiosi emanò nei confronti dell'Ordine di Malta alcuni provvedimenti che i suoi membri considerarono illegittimi e lesivi della propria sovranità. Il 12 novembre 1951 gli Ospedalieri presentarono quindi le proprie rimostranze, appellandosi all'antico privilegio in base al quale non sono tenuti a riconoscere altro Vescovo per Superiore fuorché il Romano Pontefice per chiedere a Papa Pio XII di giudicare sulla questione. Il Santo Padre rispose con chirografo del 10 dicembre successivo, accogliendo la richiesta: la decisione sarebbe stata demandata a un Tribunale Cardinalizio appositamente costituito e incaricato del compito di "determinare la natura delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, [...] l'ambito delle rispettive competenze, e le relazioni reciproche e nei confronti della Santa Sede"; con lo stesso documento era inoltre stabilito che tale Tribunale sarebbe stato "investito dei più ampi poteri anche circa le forme del procedimento, salve le dovute garanzie per la legittima difesa delle parti", e che la sentenza emessa sarebbe stata "definitiva e non suscettibile di appello o di altro gravame". Dopo poco più di un anno di lavoro, il 24 gennaio 1953, il Tribunale emise il proprio verdetto, che fu comunicato all'Ordine dalla Segreteria di Stato della Santa Sede per via diplomatica. La pronuncia fu quindi oggetto di uno scambio di note fra i due enti, e il suo contenuto fu infine pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* il 30 novembre dello stesso anno. Cfr. **G. BONI**, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, Facoltà di Scienze Politiche "C. Alfieri" dell'Università degli Studi di Firenze, Firenze, 1994, pp. 7-13; **F. TURRIZIANI COLONNA**, *Sovranità e indipendenza*, cit., pp. 139-157, 317-318.

⁴ Per una disamina delle varie posizioni espresse nella discussione circa il valore della pronuncia del 1953, cfr. **G. BONI**, *Civiltà giuridica*, cit., pp. 13-22. Per un confronto diretto con le principali voci del dibattito, si vedano invece **G. CANSACCHI**, *Lo «status» dell'Ordine di Malta sul fondamento della sentenza cardinalizia del 24 gennaio 1953*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXIV (1953), pp. 394-416; **ID.**, *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta in una recente sentenza ecclesiastica*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXXVIII (1955), pp. 39-48; **P.A. D'AVACK**, *La figura giuridica dell'Ordine di Malta sulla base del recente giudicato pontificio e le sue conseguenze nel campo del diritto*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXIV (1953), pp. 381-393; **S. LENER**, *Natura e prerogative del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, in *Civiltà Cattolica*, CV (1954) pp. 15-29; **ID.**, *L'Ordine di Malta dopo il giudicato cardinalizio*, Edizioni La civiltà cattolica, Roma, 1955; **G. SPERDUTI**, *Sulla personalità internazionale dell'Ordine di Malta*, in *Rivista di diritto internazionale*, XXXVIII (1955), pp. 49-55; **G. BALLADORE PALLIERI**, *Diritto internazionale pubblico*, 8^a ed., Giuffrè, Milano, 1962, p. 123; **A. BERNARDINI**, *Ordine di Malta e diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, L (1967), pp. 497-562; **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 55-74.



dell'epoca contemporanea, che a essa arrivava a rinviare espressamente per quanto riguardava la regolazione dei rapporti con la Santa Sede⁵. A questa Carta, promulgata nel 1961, fu affiancato cinque anni dopo un Codice, e i due testi furono così posti come le principali - per quanto non esclusive - fonti del diritto nell'ordinamento melitense. Di tale *corpus* normativo, il S.M.O.M. utilizza oggi la versione aggiornata nel 1997: è su di essa, tuttavia, che andrà a incidere il processo di rinnovamento attualmente in corso, il quale potrebbe apportare modifiche notevoli al quadro istituzionale giovanita. A questo riguardo, pur non potendo ancora conoscere con precisione quali saranno i cambiamenti introdotti, è comunque possibile cogliere almeno la direzione generale in cui la riforma si muoverà e immaginare quindi i suoi esiti più verosimili. Nell'ottica di una simile ricerca, estremamente utile si rivela però una previa disamina delle principali circostanze che di questo aggiornamento hanno costituito il preludio: e ciò non tanto per la loro intrinseca rilevanza storica e fattuale, quanto piuttosto perché da esse è possibile trarre alcuni elementi riguardo ai contenuti della futura Costituzione melitense.

Che importanti novità legislative siano introdotte in seguito a interventi dell'autorità pontificia - a volte quali conseguenze di situazioni fortemente conflittuali - non rappresenta peraltro una novità nella lunga storia dell'Ordine Ospedaliero, che a causa del non sempre facile equilibrio tra le proprie prerogative di ente sovrano e la condizione di dipendenza dalla Santa Sede si è spesso trovato in rapporti delicati con quest'ultima. Si può ricordare ad esempio la crisi provocata dal Gran Maestro Folco di Villaret, vicenda risalente al XIV secolo - quando l'Ordine ancora regnava sull'isola di Rodi - ma per certi versi paragonabile alla recente controversia: anche in quella occasione, infatti, una situazione di forte divisione all'interno della Religione giovanita - in cui parte dei Cavalieri si era ribellata al proprio Gran Maestro, arrivando addirittura a destituirlo e a eleggere un suo sostituto - fu affrontata direttamente dal Romano Pontefice, che a questo scopo inviò sull'isola un proprio vicario dotato di pieni poteri, confermò il contestato Gran Maestro esortandolo però poi a dimettersi volontariamente, e infine intervenne personalmente nell'amministrazione e nella legislazione dell'Ordine nella speranza di prevenire altri conflitti⁶. Per

⁵ Cfr. P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CX (1999), pp. 545-556.

⁶ Oltre alla cosiddetta rivolta di Rodino e alla conseguente crisi del Gran Maestro Folco di Villaret, molteplici sono i casi che attestano come nel corso dei secoli l'Ordine abbia trovato nel particolare rapporto intrattenuto con la Santa Sede a volte una protezione provvidenziale, altre una fonte di interferenze talora accettate con disagio. Tra i primi,



quanto tra i due episodi possano essere individuati alcuni apparenti punti di contatto - il coinvolgimento della Santa Sede in uno scontro interno all'Ordine, la nomina di un 'delegato speciale' del Pontefice, le caldeggiate dimissioni del Gran Maestro, la conseguente riforma delle leggi giovannite -, è evidente come la rilevanza di un simile parallelo non possa spingersi oltre la mera testimonianza dell'impossibilità di stabilire confini netti nelle relazioni tra i due enti. Se vi sono circostanze che possono essere più appropriatamente comparate alla crisi del 2016-2017, esse sono piuttosto quelle relative alla già menzionata sentenza cardinalizia del 1953, rispetto alla quale la prima sembra porsi quasi come una sorta di 'prosecuzione con altri mezzi'.

È dunque nella prospettiva fin qui presentata che ci riproponiamo di ricostruire gli eventi che hanno preceduto la riforma costituzionale melitense, per poi soffermarci sui possibili contenuti di quest'ultima. Ciò è invero possibile prevalentemente attraverso l'utilizzo di due diversi tipi di fonti: da un lato, i comunicati ufficiali prodotti dall'Ordine o dalla Santa

possiamo ad esempio ricordare il ruolo giocato dai Romani Pontefici nell'acquisto per i Cavalieri del dominio prima su Rodi e poi su Malta - rispettivamente con il Breve *Dum sedes apostolica* e con la Bolla *Etsi ex sollicitudinis* -, o il fatto che i ministri plenipotenziari giovanniti al Congresso di Vienna si preoccupassero innanzitutto di cercare l'appoggio della diplomazia pontificia. Per quanto riguarda i secondi, ci basti menzionare il rifiuto opposto dal Gran Maestro Giovanni de La Valette all'offerta di Papa Pio IV di insignirlo del titolo cardinalizio, poiché il Capo degli Ospedalieri "si considerava ormai pari a un sovrano, e l'accettazione di una dignità di grado inferiore avrebbe significato rinuncia al più alto titolo"; o ancora la severa reazione di Pio VI - "E che altro è quest'Ordine vostro se non un corpo ecclesiastico privilegiato? Non l'abbiamo anche noi tollerato? Se non si hanno da tollerare più i privilegi ecclesiastici, sia dunque abolito" - quando il Gran Maestro Emanuele de Rohan-Polduc tentò di introdurre a Malta una forma di *exequatur* rispetto a quanto statuito dalla Santa Sede. Le due affermazioni citate sono riportate da **M. MONTERISI**, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. II: *L'Ordine a Malta, Tripoli e in Italia*, Fratelli Bocca Editori, Milano, 1940, pp. 107, 205-206; per ulteriori approfondimenti circa le vicende storiche dell'Ordine di Malta, si vedano anche **G.C. BASCAPÈ**, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, Casa Editrice Ceschina, Milano, 1940, pp. 13-32; **G. BOTTARELLI**, *Storia politica e militare del Sovrano Ordine Militare di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta*, vol. I: *Dalle origini alla caduta di Rodi*, Fratelli Bocca Editori, Milano, 1940; **A. RICCARDI**, *Storia dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta (Dalle origini alla caduta di Rodi: 1522)*, Centro diffusione lasalliana Villa Santa Maria al Grappa, Bassano del Grappa, 1958; **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 1-21; **P. JARDIN, PH. GUYARD**, *I Cavalieri di Malta*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004; **U. CASTAGNINO BERLINGHIERI**, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, Vita e Pensiero, Milano, 2006; **F. TURRIZIANI COLONNA**, *Sovranità e indipendenza*, cit., pp. 25-70, 101-121.



Sede; dall'altro, una serie di documenti inizialmente pensati come privati - o perlomeno destinati a un numero circoscritto di lettori -, ma ben presto resi di dominio pubblico. Ambedue presentano tuttavia alcuni aspetti problematici, che richiedono perciò delle precisazioni. Per quanto riguarda i primi, va segnalato come le note pubblicate dal S.M.O.M. sul proprio sito *internet* durante la prima fase della controversia siano successivamente state rimosse, in quanto non più corrispondenti alle posizioni assunte dall'Ordine dopo le dimissioni del Gran Maestro Fra' Matthew Festing; a esse si è poi sostituito il documento intitolato *Scheda informativa e Cronologia degli eventi dicembre 2016-gennaio 2017*, con il quale è stata fornita un'interpretazione di quegli stessi avvenimenti più confacente alla nuova linea del governo del Convento melitense⁷. Per quanto non più consultabili *online*, indicheremo comunque dove era possibile reperire questi comunicati, dei quali menzioneremo gli estratti più rilevanti e di cui manteniamo una copia. Per ciò che concerne il secondo tipo di documenti utilizzati, è da sottolineare come essi abbiano ricevuto una diffusione tale da rendere indubbio il loro carattere ormai pubblico, così come acclarata parrebbe essere la loro autenticità: e ciò - nonostante il loro contenuto sia stato divulgato da fonti talvolta apparentemente dotate di scarsa scientificità - in virtù della loro coerenza sia interna sia esterna, rispetto ai dati fattuali e alle informazioni contenute in altri atti, oltre che della mancanza di espressa o implicita smentita anche quando possibile.

2 - La sospensione del Gran Cancelliere: tre versioni a confronto

Il tema attorno al quale ha ruotato tutta la controversia di nostro interesse può essere individuato, in ultima analisi, nella sovranità dell'Ordine di Malta. Esaminando fin dal principio lo svolgersi degli eventi in quest'ottica, è peraltro possibile individuare nella crisi due distinte fasi: nata e sviluppatasi in un primo tempo come scontro tutto interno al Convento, il cui Gran Maestro - dopo un periodo di crescenti tensioni nel Governo

⁷ All'interno della stessa *Scheda informativa e Cronologia degli eventi dicembre 2016 - gennaio 2017* (reperibile *online* all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/wp-content/uploads/2017/02/Scheda-informativa-e-Cronologia-degli-eventi-dicembre-2016-gennaio-2017.pdf>) è specificato come la sua pubblicazione - avvenuta in data 2 febbraio 2017 - sia stata predisposta dall'allora Luogotenente Interinale, Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein, "[a] fine di comprendere chiaramente lo svolgersi degli eventi che hanno interessato di recente il governo del Sovrano Ordine di Malta». Per comodità, a questo documento ci riferiremo d'ora in avanti con il solo nome di *Scheda informativa*.



melitense - aveva stabilito la sospensione del Gran Cancelliere in carica dal proprio ufficio, la questione si era infatti estesa a un piano esterno a seguito dell'intervento della Santa Sede, che aveva espresso la volontà di valutare essa stessa l'opportunità e la validità della decisione magistratale. Nonostante la dura reazione inizialmente opposta da Fra' Matthew Festing, geloso di quelle che riteneva le prerogative sovrane dell'Ordine, la vicenda aveva infine trovato la propria conclusione solo con le sue dimissioni dal Gran Magistero e - per converso - con la reintegrazione nel proprio ufficio del Gran Cancelliere estromesso: per l'Ordine si è così aperto un nuovo corso, la cui manifestazione più evidente consiste proprio in quel processo che - come sappiamo - lo doterà di una nuova Carta costituzionale.

Coerentemente con gli obiettivi prospettati, nella nostra ricostruzione ci concentreremo su quegli aspetti - primariamente giuridici - che più possono rivelarsi indicativi degli esiti di questa riforma e di come il rapporto tra S.M.O.M. e Santa Sede potrà essere configurato; al contrario, non ci soffermeremo oltre lo stretto necessario - pur dandone conto, poiché indispensabile alla comprensione di quanto accaduto - sulla descrizione delle questioni specifiche che della crisi hanno rappresentato il *casus belli*: per quanto tali episodi risultino sicuramente degni di nota, riteniamo infatti che una loro disamina esuli dagli scopi della ricerca che ci siamo proposti di condurre. Per quanto riguarda il primo stadio della controversia, esso ha visto come principali attori il Gran Maestro Fra' Matthew Festing, il Gran Cancelliere Albrecht von Boeselager e il Cardinale Patrono dell'Ordine⁸, Raymond Leo Burke. Il punto di vista di quest'ultimo sulla vicenda, in particolare, è riportato nella relazione che il Cavaliere Josef von Beverfoerde ha stilato a seguito di un'udienza appositamente richiesta al Cardinale, con l'intenzione di condividere poi il documento prodotto con il Consiglio dell'Associazione Tedesca dei Cavalieri di Malta⁹. Gli eventi che avrebbero portato all'avvio della controversia risalgono almeno all'ottobre 2014,

⁸ Il ruolo di questa figura è delineato all'art. 4 par. 4 dell'attuale Carta costituzionale melitense: «Il Sommo Pontefice nomina Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale di Santa Romana Chiesa, al quale vengono conferiti il titolo di "Cardinalis Patronus" e speciali facoltà. Il Cardinale Patrono ha il compito di promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri e i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine».

⁹ Il rapporto è stato presentato al Consiglio dell'Associazione Tedesca durante la riunione tenutasi il 26 marzo 2017, con il proposito di limitare la sua diffusione a tale sede. Il successivo 28 aprile, tuttavia, il sito d'informazione austriaco *Kath.net* ne ha data integrale pubblicazione online (<http://www.kath.net/news/59363>). Della relazione è stata poi diffusa la traduzione ufficiale in lingua inglese (reperibile all'indirizzo <https://drive.google.com/file/d/0B5NOeCukAWBFR1dvYUU0dXVaOG8/view>), in apertura della quale è specificato che "[t]he following report has been verified by Cardinal Burke himself".



quando il Gran Maestro Festing venne informato per la prima volta delle modalità irregolari con cui erano state condotte alcune missioni promosse dall'agenzia di soccorso internazionale dell'Ordine, il *Malteser International*. Nel corso dell'annuale conferenza regionale Asia-Pacifico tenuta dal S.M.O.M., il Segretario Generale dell'organizzazione umanitaria rivelò infatti che tra le misure di prevenzione adottate nell'ambito del progetto sanitario organizzato in Birmania - così come in quelli sviluppati, negli anni precedenti, in Kenya e in Sudan del Sud - rientrava anche la distribuzione di contraccettivi, attività che si poneva tuttavia in stridente contrasto con il magistero della Chiesa cattolica. È evidente come una simile scoperta non potesse che inquietare il Convento melitense: e ciò a maggior ragione se si tiene conto che il soggetto incaricato della supervisione del *Malteser International* è il Grand'Ospedaliere, membro del Sovrano Consiglio giovanita. Il Gran Maestro ritenne perciò necessario far luce sull'accaduto, e a questo scopo - dopo essersi consultato con il Cardinale Patrono - il 29 maggio 2015 istituì un'apposita commissione d'inchiesta. Nel gennaio successivo il gruppo presentò i risultati delle proprie indagini, i quali confermavano l'incoerenza dell'operato del *Malteser International* nelle missioni indicate rispetto alla dottrina cattolica¹⁰: a essere contestata era, più in generale, la posizione assunta dalla Direzione dell'agenzia nei campi della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili e della cosiddetta 'salute riproduttiva', ambiti rispetto ai quali la commissione forniva quindi alcune indicazioni a cui l'organizzazione si sarebbe dovuta conformare affinché le sue attività potessero essere considerate compatibili con l'insegnamento della Chiesa; tali conclusioni furono poi sottoposte all'attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede e convalidate dal suo Prefetto, il Cardinale Gerhard Ludwig Müller, con una lettera del 12 marzo 2016 indirizzata al Gran Maestro. Ciò che più interessa, tuttavia, è che la commissione individuava anche le responsabilità del Grand'Ospedaliere dell'Ordine, carica ricoperta dal 1989 al 2014 da Albrecht von Boeselager, il quale era poi passato all'ufficio di Gran Cancelliere. Nel rapporto, all'interno dell'*executive summary*, è ad esempio possibile leggere:

"The Commissioners have been made aware that during the timescale covered by their report those activities of MI [Malteser International] relating to the fields of 'RH' ['reproductive health'], HIV and AIDS and

¹⁰ La relazione prodotta dalla commissione d'inchiesta nominata dal Gran Maestro Festing può essere consultata online all'indirizzo <http://www.lepantoinstitute.org/wp-content/uploads/2017/04/Attachment-9-Commission-of-Inquiry.pdf>.



other STIs [sexually transmitted infections] which are deemed to be inconsistent with the Church's teaching have not been adequately reported, through the Grand Hospitaller, to HMEH Fra' Matthew Festing and the Sovereign Council"¹¹.

Ad alimentare le tensioni all'interno del Convento giovanita concorreva poi un ulteriore problema, legato a una donazione predisposta a favore dell'Ordine e proveniente dal fondo svizzero *Caritas Pro Vitae Gradu*, che per i suoi contorni poco chiari era già stato oggetto di alcuni procedimenti giudiziari¹². Sulla base di questi elementi, nei mesi seguenti il Gran Maestro aveva chiesto più volte al Gran Cancelliere di presentare le proprie dimissioni, ma questi si era sempre rifiutato. Le circostanze fin qui descritte furono quindi riferite da Fra' Festing al Cardinale Patrono, che a sua volta ne discusse con Papa Francesco nel corso di un'udienza privata tenutasi il 10 novembre 2016. Su queste basi il Pontefice formulò perciò alcune direttive alle quali il Cardinale Burke si sarebbe dovuto attenere per la risoluzione delle spinose questioni che avevano interessato l'Ordine, e il successivo 1° dicembre glielne comunicò via lettera - una copia della quale sarebbe stata recapitata anche al Gran Maestro Festing -. A proposito della vicenda del *Malteser International*, in particolare, il documento così stabiliva:

«Andrà inoltre particolarmente curato che nelle iniziative e opere assistenziali dell'Ordine non vengano impiegati e diffusi metodi e

¹¹ Le citate conclusioni dei membri della commissione sono contenute a p. 7 del loro rapporto, al punto 10 dell'*executive summary*. Per quanto riguarda il collegamento tra von Boeselager e la vicenda del *Malteser International*, è inoltre da menzionare come successivamente il punto sia stato anche oggetto di una pronuncia del tribunale territoriale del *Land* di Amburgo. Nell'ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti del già menzionato sito internet d'informazione *Kath.net* da parte del medesimo Gran Cancelliere, che lamentava l'infondatezza delle informazioni pubblicate sul proprio conto, il giudice tedesco ha infatti deliberato a sfavore del richiedente, argomentando che le critiche mosse a von Boeselager erano da considerarsi coerenti con la sua effettiva condotta e determinate dalla sua conoscenza delle circostanze rilevanti nelle missioni contestate. La notizia è stata diffusa online dallo stesso *Kath.net*, che il 20 settembre 2017 ha pubblicato un articolo dal titolo *Malteser: Boeselager verliert in entscheidendem Punkt vor Gericht* in cui è riportato un estratto della sentenza citata (<http://www.kath.net/news/60921>).

¹² Così come la questione della distribuzione dei contraccettivi, anche la controversia sulla donazione proveniente dal *trust* ginevrino è stata tra i temi più vivacemente dibattuti in ambito giornalistico. Per quanto ci riguarda, sull'argomento ci limitiamo a rinviare per un verso a quanto riportato nella già menzionata relazione di von Beverfoerde, per l'altro a quanto sostenuto nel comunicato stampa rilasciato dall'Ufficio comunicazioni del Gran Magistero il 24 marzo 2017 con il titolo *Precisazioni a seguito dell'articolo nella rubrica Settimo Cielo - L'Espresso* (consultabile online all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/press-release/precisazioni-seguito-dellarticolo-nella-rubrica-settimo-cielo-espresso/>).



mezzi contrari alla legge morale. Se in passato è sorto qualche problema in questo ambito, mi auguro che possa essere completamente risolto. Mi dispiacerebbe sinceramente, infatti, se alcuni Alti Ufficiali - come Lei stesso mi ha riferito - pur sapendo di queste prassi, concernenti soprattutto la distribuzione di contraccettivi di qualsiasi tipo, non siano finora intervenuti per porvi fine. Non dubito però che, seguendo il principio paolino di “operare la verità nella carità” (Ef. 4,15), si riuscirà a entrare in dialogo con loro ed ottenere le necessarie rettifiche»¹³.

Fu nei giorni immediatamente successivi alla ricezione di questa missiva che il Gran Maestro convocò la riunione nella quale venne stabilito l'avvio della procedura disciplinare che portò alla sospensione di Albrecht von Boeselager dall'Ordine e di conseguenza dalla carica di Gran Cancelliere. La notizia venne resa di dominio pubblico il seguente 8 dicembre, tramite un comunicato pubblicato sul sito *internet* del S.M.O.M., e una settimana dopo fu annunciata la nomina di un nuovo Gran Cancelliere *ad interim*¹⁴.

Tali avvenimenti hanno rappresentato il centro di questa prima parte della crisi e hanno offerto l'occasione per il successivo coinvolgimento della Santa Sede: al fine di analizzare al meglio il loro svolgimento ci è parso utile prendere in considerazione tre gruppi di documenti, i quali presentano il duplice vantaggio di permettere un'articolata ricostruzione di quanto accaduto - sia sotto l'aspetto fattuale sia sotto quello giuridico - e di offrire ciascuno il punto di vista di uno dei tre diversi protagonisti della controversia. Per quanto riguarda la posizione del Gran Maestro Festing - e quindi dell'Ordine in via ufficiale in questa prima fase - esamineremo il testo del decreto relativo alla sospensione del Gran Cancelliere¹⁵ e il

¹³ Come avremo modo di vedere, è da questo riferimento al “dialogo” come mezzo di composizione del conflitto che si sarebbe sviluppata la seconda fase della controversia. Sia la lettera inviata il 1° dicembre 2016 dal Romano Pontefice al Cardinale Patrono, sia la nota - datata 6 dicembre - che quest'ultimo ha allegato alla copia dello stesso documento destinata al Gran Maestro sono consultabili *online* all'indirizzo https://wikispooks.com/w/images/b/bc/December_2016_Papal_Letter.pdf.

¹⁴ Entrambi i comunicati sono stati successivamente rimossi dalla pagina *web* dell'Ordine di Malta, ma il contenuto del secondo è ancora presente - mentre scriviamo - sul sito *internet* del Gran Priorato di Roma, dove è stato pubblicato il 16 dicembre 2017 con il titolo *Fra' John Edward Critien nominato Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta* (<http://www.ordinedimaltaitalia.org/gran-priorato-di-roma/3623-fra-john-edward-critien-nominato-gran-cancelliere-del-sovrano-ordine-di-malta?eprivacy=1>).

¹⁵ Il contenuto del decreto n. 18117, relativo alla sospensione cautelativa di Albrecht von Boeselager e recante data 8 dicembre 2016, è consultabile - assieme a quello del decreto magistrato n. 352/18132 del 9 gennaio 2017 - all'indirizzo *internet* https://wikispooks.com/w/images/b/b9/Suspension_of_Albrecht_Boeselager.pdf.



comunicato pubblicato il 13 dicembre 2016 sul sito *internet* del Convento giovannita¹⁶; per ciò che concerne invece la versione del Gran Cancelliere von Boeselager - condivisa dal S.M.O.M. negli stadi seguenti, una volta cambiato orientamento - vaglieremo le dichiarazioni che egli stesso ha rilasciato a propria difesa in merito a questi eventi¹⁷ e il contenuto della *Scheda informativa* del 2 febbraio 2017; a proposito del punto di vista del Cardinale Patrono Burke, valuteremo infine quanto riportato nel già citato rapporto di von Beverfoerde.

Iniziamo dalla versione del Gran Maestro Festing, prendendo innanzitutto in considerazione il comunicato del 13 dicembre, pubblicato - come si poteva leggere in apertura del testo stesso - in risposta alla "diffusione di alcuni dettagli [...] espressi in maniera non equilibrata" circa gli avvenimenti dei giorni precedenti. Il resoconto specificava innanzitutto che tali fatti risalivano al 6 dicembre, data in cui Fra' Matthew Festing aveva convocato una riunione alla quale avevano preso parte il Cardinale Patrono Burke, il Gran Commendatore Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein e il Gran Cancelliere von Boeselager, rispetto al quale si era "manifestata una situazione estremamente grave e insostenibile". Durante questo incontro, il Gran Maestro aveva affermato di ritenere "che la situazione esigesse le dimissioni di Albrecht von Boeselager quale Gran Cancelliere", ma questi si era rifiutato di rinunciare spontaneamente al proprio ufficio. Fra' Festing aveva allora ordinato al Cavaliere tedesco di rassegnare le proprie dimissioni richiamandolo alla promessa di obbedienza che lega ogni membro del secondo ceto al proprio Gran Maestro¹⁸, ma di nuovo inutilmente. La vicenda, secondo quanto riportato nella nota, si era allora così conclusa:

"A quel punto, il Gran Commendatore, con l'appoggio del Gran Maestro, del Sovrano Consiglio e della maggior parte dei membri dell'Ordine in tutto il mondo, ha avviato un procedimento disciplinare

¹⁶ Tale comunicato, diffuso con il titolo *La situazione attuale tra l'Ordine di Malta e Albrecht Freiherr von Boeselager*, fa parte di quelli poi rimossi dalla pagina *web* dell'Ordine (il suo contenuto poteva essere consultato all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2016/12/13/la-situazione-attuale-tra-lordine-di-malta-e-albrecht-freiherr-von-boeselager/>).

¹⁷ La fonte a cui ci riferiamo è il documento noto con il titolo di *Brief personal statement in connection with the events surrounding the measures taken against me by the Grand Master* - d'ora in avanti solo *Brief personal statement* -, redatto dallo stesso Albrecht von Boeselager il 23 dicembre 2016 (consultabile *online* all'indirizzo <https://www.scribd.com/document/335684678/Albrecht-Boeselager-Personal-Statement>).

¹⁸ Albrecht von Boeselager fa infatti parte del ceto dei Cavalieri di Onore e Devozione in Obbedienza. Rispetto alle suddivisioni tra i membri dell'Ordine e alle conseguenti differenze tra loro, si veda *infra*.



attraverso il quale un membro viene sospeso dall'appartenenza all'Ordine, e quindi da tutte le cariche all'interno dell'Ordine stesso".

Esposti quindi sinteticamente gli eventi che avevano portato all'estromissione del Gran Cancelliere, il comunicato proseguiva indicando le ragioni che avevano reso necessaria tale scelta: essa era stata in primo luogo determinata dal ruolo attribuito nella controversia del *Malteser International* a von Boeselager, ma ad aggravare la posizione di quest'ultimo sul piano morale - e su quello procedurale a giustificare il provvedimento adottato nei suoi confronti, come avremo modo di vedere tra poco - aveva concorso la violazione della promessa di obbedienza prestata.

"La ragione della sospensione da Gran Cancelliere è dovuta a gravi problemi accaduti durante il mandato di Boeselager come Grande Ospedaliere dell'Ordine di Malta, e il successivo occultamento di questi problemi al Gran Magistero, come dimostrato in un rapporto commissionato dal Gran Maestro l'anno scorso.

È da notare che, per qualsiasi membro dell'Ordine, rifiutare un ordine del Gran Maestro - a prescindere dalle ragioni di esso - è deplorabile, ma per un membro in Obbedienza rifiutare un ordine significa disconoscere la spiritualità e le leggi dell'Ordine, il suo superiore religioso e sovrano, e il rappresentante del Santo Padre presso l'Ordine, che sostiene il Gran Maestro nella sua decisione".

La decisione presa non doveva d'altra parte essere stata accolta unanimemente, dal momento che in chiusura della nota il Gran Maestro avvertiva l'esigenza di richiamare l'Ordine all'unità di contro al dissenso manifestato pubblicamente da parte di alcuni suoi membri¹⁹.

Passiamo ora ad analizzare il contenuto del secondo documento che dà conto del punto di vista di Fra' Matthew Festing, vale a dire quello stesso decreto emesso in data 8 dicembre 2016 e avente a oggetto la sospensione cautelativa di Albrecht von Boeselager. L'atto prendeva sostanzialmente le mosse da dove si era interrotto il testo del comunicato precedente, richiamando come premessa necessaria a quanto veniva stabilito - sia in fatto sia soprattutto in diritto - la procedura disciplinare avviata nei confronti del Gran Cancelliere da parte del Gran Commendatore. Il decreto si preoccupava innanzitutto di chiarire la ragione in base alla quale l'apertura di un simile procedimento era stata demandata a quest'ultimo, in deroga a quanto stabilito all'art. 124 par. 1 del Codice melitense - secondo

¹⁹ A questo proposito, il testo del comunicato recitava: "Il Gran Maestro chiede a tutti i membri dell'Ordine di rimanere fortemente uniti. Anche se alcuni membri dell'Ordine stanno dissentendo pubblicamente, queste affermazioni sono errate e dimostrano un'ulteriore mancanza di rispetto per il Gran Maestro".



cui “[l]’iniziativa del procedimento spetta al Superiore, il quale deve darne comunicazione alla Cancelleria del Gran Magistero” -: in via generale, è infatti l’art. 150 lett. a) dello stesso testo ad attribuire al Gran Commendatore “il dovere di vigilanza sui Cavalieri del secondo Ceto”; nel caso particolare, peraltro, le cose non sarebbero potute andare diversamente vista la posizione dell’accusato:

“considerata la carica ricoperta dal Barone Albrecht von Boeselager, non poteva egli essere soggetto ad altra autorità, e tanto meno al rappresentante dell’Organizzazione nazionale di appartenenza, di cui, al momento dell’assunzione del provvedimento, egli era superiore”.

Indicato quindi l’atto sul quale la sospensione andava necessariamente a innestarsi, il decreto passava a specificare le cause che avevano portato il Gran Maestro a optare per una simile sanzione. Oltre a richiamare “i noti fatti che [avevano] determinato la suddetta iniziativa di S.E. il Gran Commendatore”, con evidente riferimento alla questione della distribuzione dei contraccettivi, il documento citava espressamente due norme del Codice melitense: per quanto riguardava il rifiuto opposto da von Boeselager alla richiesta di Fra’ Festing era indicato l’art. 105, secondo cui “[l]a colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promessa comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 120 e seguenti” - tra le quali figura, per l’appunto, la sospensione -; a giustificazione della circostanza per cui la sanzione era irrogata prima che la procedura fosse giunta a conclusione, veniva invece richiamato l’art. 124 par. 3, in base al quale “[i]l Gran Maestro ha, in ogni caso, potere di sospendere cautelativamente chi è sottoposto a procedimento disciplinare”. Alla luce di queste motivazioni, il decreto - recante le firme di Fra’ Matthew Festing e del Gran Commendatore Fra’ Hoffmann von Rumerstein - stabiliva quindi la sospensione cautelativa di Albrecht von Boeselager “dai Ruoli del Sovrano Ordine di Malta fino alla conclusione della procedura disciplinare”. Non molto tempo dopo, il Gran Maestro avrebbe inoltre menzionato un ulteriore elemento a riprova della validità della procedura da lui seguita, consistente in un parere favorevole ricevuto al riguardo da parte dell’Avvocatura di Stato. In una lettera inviata il 14 gennaio 2017 ai vertici dell’Ordine, Fra’ Festing scriveva infatti:

“There was originally some debate about the legality of the process used to remove the former Grand Chancellor from his position. The legal position has been clarified by numerous sources, and most



importantly the Advocate General, who has issued a statement defending the correct procedure which was followed”²⁰.

Veniamo invece adesso alla versione di von Boeselager, da egli stesso esposta in una nota - il *Brief personal statement* - del 23 dicembre 2016. Il deposto Gran Cancelliere, in particolare, articolava la propria difesa intorno a tre elementi ritenuti essenziali: la propria non colpevolezza rispetto alla contestata gestione del *Malteser International*, l’uso scorretto del richiamo alla promessa di obbedienza da parte del Gran Maestro - circostanza che si legava, più in generale, al mancato rispetto delle procedure che avevano condotto alla sospensione -, e il mancato coinvolgimento della Santa Sede nella decisione. Come si nota, i primi due punti si sostanziano in una critica alle motivazioni che il Gran Maestro aveva espressamente addotto a giustificazione del proprio decreto, mentre l’ultimo si riferiva a una questione che emergeva qui per la prima volta, ma che - come vedremo - si sarebbe poi rivelata decisiva. Per quanto riguarda il primo aspetto segnalato, il Barone tedesco si preoccupava innanzitutto di chiarire qual era stato il proprio ruolo nella vicenda che aveva dato avvio alla controversia: i tre progetti nell’ambito dei quali erano stati distribuiti contraccettivi - sosteneva - erano stati avviati a livello locale, senza che la sede centrale del *Malteser International* ne fosse a conoscenza; una volta emerse le effettive modalità di svolgimento di tali missioni, di due di esse fu immediatamente stabilita la conclusione, mentre la conduzione della terza - la cui immediata cessazione avrebbe comportato l’interruzione di tutti i servizi medici prestati nella regione - fu sottoposta al giudizio di una commissione etica. Quest’ultimo progetto sarebbe stato poi definitivamente chiuso solo a seguito del responso reso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede²¹.

²⁰ Sul testo di questa lettera (consultabile online all’indirizzo <https://www.scribd.com/document/336716070/A-Letter-From-H-M-E-H-the-Prince-and-Grand-Master-14-01-2017#>) avremo modo di tornare più diffusamente in seguito.

²¹ Più in generale, così von Boeselager concludeva la propria difesa riguardo a questo punto: «I have always stressed most clearly in this context that I feel bound by the teachings of the Church, and that I will naturally accept the evaluation of the projects by Vatican authorities. I cannot see that I made procedural mistakes, or concealed anything with regard to the clarification of this situation. In this respect my conscience is clear. Independently of this, it would not be possible to deduce from any failure in this process that I do not recognize the teaching of the Church, or that I adopt a “liberal” attitude by placing my conscience in contradiction to Church teaching, as has been asserted. To contrive an accusation that I do not acknowledge the Church’s teaching on sexuality and the family, based on the sequence of events in the MI Myanmar project, is absurd». A queste parole avrebbe fatto eco, mesi dopo, quanto riportato nel già menzionato comunicato stampa diffuso dall’Ufficio comunicazioni del Gran Magistero il 24 marzo 2017 - *Precisazioni a seguito dell’articolo nella rubrica Settimo Cielo - L’Espresso* -, nel quale si legge:



La parte in cui la difesa del Gran Cancelliere si faceva però più sistematica e corposa è senza dubbio quella relativa al piano procedurale, sul quale il Gran Maestro Festing era accusato di non aver seguito l'iter richiesto dalla Costituzione e dal Codice dell'Ordine per i casi di provvedimenti disciplinari, a maggior ragione se si considerava l'alta carica ricoperta dal Cavaliere sospeso. A proposito di quest'ultimo elemento, la prima critica avanzata riguardava il tentativo di Fra' Festing di ottenere le dimissioni di von Boeselager attraverso il richiamo alla promessa di obbedienza che lo vincolava in quanto membro del secondo ceto: un simile appello era infatti ritenuto illegittimo poiché tendente ad aggirare la specifica procedura richiesta nell'ordinamento melitense per la rimozione di un membro del Sovrano Consiglio - quale egli era, in qualità di Gran Cancelliere - dal proprio ufficio²². Giudicando per questo la richiesta una violazione delle norme costituzionali giovannite, così il Barone circoscriveva la portata della promessa di obbedienza:

"The second 'justification' was the accusation against me of lack of Obedience, because I refused to fulfill the Grand Master's instruction to lay down my office. This is despite the fact that the promise of Obedience is only valid within the framework provided by the Constitution (see Art. 601 CIC) - otherwise the door would be wide open for arbitrary rule. According to my best knowledge and conscience, I have always observed the Constitution as well as my promise of Obedience".

Oggetto di ancor più articolate obiezioni era poi il procedimento seguito da Fra' Festing per arrivare a irrogare la sospensione. Il Gran Maestro aveva infatti reagito al rifiuto ordinando al Gran Commendatore di avviare una procedura disciplinare nei confronti del Gran Cancelliere, facendosi poi personalmente carico del caso e comunicando a quest'ultimo che doveva ritenersi provvisoriamente sospeso dall'Ordine e quindi, in modo automatico, anche dalla sua carica. Secondo quanto dichiarato da von

"L'affermazione che Boeselager, prima come Grande Ospedaliere e poi come Gran Cancelliere, agì spesso all'insaputa del Gran Maestro non è vera. Dai verbali del Sovrano Consiglio risulta che argomenti come la donazione del Fondo Svizzero CPVG [*Caritas Pro Vitae Gradu*] e il tema della distribuzione di profilattici in alcuni progetti dell'Ordine sono stati dibattuti alla presenza di Fra' Matthew Festing nel 2013, 2014, 2015 e 2016. Tali questioni sono state affrontate anche in numerosi incontri e riunioni, sempre alla presenza dell'allora Gran Maestro. Non risponde al vero che il Gran Maestro abbia costituito una commissione interna per indagare su quel *trust*."

²² Nel *Brief personal statement* si legge infatti: "There is an established procedure for the removal of a member of the Sovereign Council from office, which cannot be bypassed by the Grand Master through an invocation of the Promise of Obedience".



Boeselager, tuttavia, il 12 dicembre - quattro giorni dopo l'accaduto - il Gran Commendatore avrebbe revocato l'apertura del procedimento disciplinare a causa della sua mancata conformità con quanto previsto dal Codice e dalla Costituzione, facendo quindi venir meno le premesse necessarie ai fini della validità legale di quella sanzione che Fra' Festing, ciononostante, avrebbe comunque confermato. Passando dall'esposizione dei fatti alla loro interpretazione, il Gran Cancelliere muoveva poi due ulteriori censure sul piano procedurale. In primo luogo, egli denunciava la violazione delle norme relative all'apertura del procedimento disciplinare, sostenendo che esso poteva essere iniziato soltanto dal Superiore responsabile del membro in questione - individuato, nel caso di specie, nel Reggente del Sottopriorato tedesco -. Ancora più grave si rivelava la seconda questione segnalata, in quanto con essa - ad avviso del Barone - si arrivava addirittura a mettere in discussione "the extent to which the Grand Master adheres to the legal limitations set out in the Code and Constitution on which he has taken his oath": la sospensione comminata avrebbe infatti sortito il medesimo effetto al quale Fra' Festing aveva illegittimamente mirato già con il precedente richiamo alla promessa di obbedienza, cioè la destituzione di un membro del Sovrano Consiglio senza il rispetto della speciale procedura stabilita dal Codice melitense - per la quale è richiesta, tra le altre condizioni, una maggioranza dei due terzi dei voti del Sovrano Consiglio stesso -. Per ciò che concerne infine l'ultimo dei tre punti su cui von Boeselager poneva l'attenzione, vale a dire l'inedita discordanza tra le intenzioni del Gran Maestro e quelle della Sede Apostolica, le dichiarazioni contenute nel *Brief personal statement* aggiungevano nuovi elementi rispetto a quelli offerti dal comunicato ufficiale dell'Ordine. Mentre in quest'ultimo era riferito genericamente - ricordiamo - che la decisione di Fra' Festing aveva trovato l'appoggio del "rappresentante del Santo Padre presso l'Ordine", cioè il Cardinale Patrono, il Gran Cancelliere sosteneva invece che il Gran Maestro avesse avanzato la propria richiesta - in presenza del Cardinale Burke - affermando che essa fosse in accordo con i desideri della Santa Sede, e che gravi conseguenze avrebbero minacciato l'Ordine nel caso non fosse stata esaudita. Nella sua nota, von Boeselager protestava però contro tale rivendicazione, sostenendone la falsità: la Santa Sede avrebbe infatti comunicato al Gran Maestro che una simile volontà, al contrario, non era mai stata espressa.

Restiamo sulla posizione di von Boeselager, ma prendiamo adesso in considerazione la seconda delle fonti citate a suo favore, cioè la già menzionata *Scheda informativa* del 2 febbraio 2017. Dopo un sintetico riepilogo delle fondamentali caratteristiche istituzionali dell'Ordine, il documento riporta una 'cronologia' di quanto avvenuto a partire dal



principio della controversia, cioè dal novembre 2016: riguardo agli eventi del 6 dicembre, in particolare, è confermato come il Gran Maestro avesse chiesto al Gran Cancelliere di dimettersi richiamando la sua promessa di obbedienza e precisando che questa richiesta rispondeva a un 'desiderio' esplicito della Santa Sede. La legittimità di tale ordine veniva tuttavia immediatamente confutata sotto tutti gli aspetti, tra cui quello strettamente giuridico. Per quanto riguardava il suo oggetto, innanzitutto, nel rapporto era evidenziato che:

«I membri del governo sono eletti dal Capitolo Generale. Servono funzionalmente, ma anche in un sistema di "pesi e contrappesi", limitando il potere del Gran Maestro e di tutte le altre istituzioni dell'Ordine. Il Sovrano Ordine di Malta è una istituzione elettiva e costituzionale, non una monarchia assoluta. I membri del governo possono essere rimossi solo attraverso una elaborata procedura che non è mai stata adottata durante tutto il periodo durante il quale il Gran Maestro ha cercato di rimuovere il Gran Cancelliere (Articolo 169 della Costituzione)».

Analogamente, veniva di seguito circoscritta la vincolatività della promessa di obbedienza, rispetto alla quale era puntualizzato che essa "non costituisce obbligo di eseguire un ordine di un superiore che sia in violazione della Costituzione o del Codice". A essere contestati, infine, erano i motivi addotti a giustificazione della richiesta: nella ricostruzione offerta era infatti riportato che il Gran Maestro non aveva rivelato per essa «alcuna ragione formale diversa, rispetto a un "desiderio" della Santa Sede», ma anche che un simile desiderio non sarebbe in realtà mai stato espresso. Tale discordanza sarebbe stata segnalata a von Boeselager il giorno seguente, e il 12 dicembre la sua sussistenza avrebbe trovato conferma nella lettera scritta a questo proposito dal Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin, proprio al Gran Maestro Festing²³. Considerando per questi motivi l'ordine impartitogli una violazione della Costituzione dell'Ordine, il Gran Cancelliere si era dunque rifiutato di presentare le proprie dimissioni.

In data 8 dicembre 2016, Fra' Festing convocò quindi i membri del Sovrano Consiglio già presenti a Roma per una seduta non ufficiale, nel corso della quale ribadì a von Boeselager la necessità di presentare le dimissioni dal proprio incarico: nel caso in cui questi si fosse nuovamente rifiutato, il Gran Maestro minacciava di avviare una procedura disciplinare

²³ Il contenuto di questo documento (consultabile *online* all'indirizzo <https://www.scribd.com/document/335808323/Dec-12-Letter-of-Cardinal-Parolin-to-SMOM-Grand-Master>) sarà oggetto di più approfondite osservazioni in seguito.



nei suoi confronti, alla quale sarebbe seguita un'immediata sospensione in via cautelare fino al termine del procedimento. Ciononostante il Gran Cancelliere confermò la propria risposta, ribadendo anzi che la richiesta del Gran Maestro non trovava fondamento nell'ambito di applicazione della promessa di obbedienza e che la Santa Sede non aveva mai manifestato la volontà di rimuoverlo dal proprio ufficio. Preso atto del nuovo rifiuto, Fra' Festing agì come preannunciato, consegnando a von Boeselager due lettere: la prima, firmata dal Gran Commendatore, conteneva la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, ma non indicava espressamente le ragioni per cui questa misura si rendeva necessaria; la seconda, sottoscritta dallo stesso Gran Maestro, stabiliva l'immediata sospensione cautelare del Gran Cancelliere dall'Ordine e da tutti i suoi uffici, indicando come motivo la procedura appena iniziata. Anche le modalità seguite per comminare la sanzione sono state però oggetto di aspre critiche da parte dei redattori della *Scheda informativa*, nella quale è dichiarato che entrambe le lettere si ponevano in violazione della Costituzione e del Codice melitensi, e come tali erano da considerarsi nulle. Nella nota si argomentava infatti:

“Ai sensi dell'Articolo 124 par. 1 un procedimento disciplinare può essere avviato solo dal Superiore di un membro, deve essere indicata una ragione (Articolo 125), e deve essere seguita una determinata procedura (Articolo 126). Nulla di questo è avvenuto”.

Neppure la forma del provvedimento, infine, sarebbe andata esente da contestazioni, dal momento che “la sospensione dall'Ordine richiede una procedura disciplinare (Articolo 125), e l'emissione di un Decreto, non di una lettera (Articolo 124, par. 3)”. Il mancato rispetto di queste norme - proseguiva il resoconto - sarebbe stato rilevato anche dallo stesso Gran Commendatore, che per questo motivo il 12 dicembre avrebbe revocato la lettera con cui pochi giorni prima aveva comunicato al Gran Cancelliere l'avvio della procedura disciplinare nei suoi confronti, facendo di conseguenza decadere - insieme al procedimento stesso - anche la sospensione comminata da Fra' Festing, che su quell'atto si basava. Interessante notare come, secondo la ricostruzione della *Scheda informativa*, a questa decisione Hoffmann von Rumerstein sarebbe giunto “[d]opo essersi consultato con l'Avvocato di Stato”: come abbiamo avuto modo di evidenziare poco sopra, il Gran Maestro avrebbe infatti affermato nella sua lettera del 14 gennaio 2017 di essersi rivolto al medesimo organo, dal quale avrebbe ricevuto tuttavia una conferma della procedura seguita, con un parere quindi di senso esattamente contrario rispetto a quello qui richiamato. La reazione del Gran Maestro, in ogni caso, non si fece attendere: lo stesso giorno, questi avrebbe infatti scritto agli alti funzionari



dell'Ordine un messaggio da diffondere a tutti i membri, con il quale esortava a dimettersi chiunque si fosse trovato in disaccordo a proposito della sanzione inflitta al Gran Cancelliere. Tale comportamento avrebbe a questo punto fatto maturare in nove Presidenti di Associazioni nazionali dell'Ordine e in un Procuratore di Gran Priorato la decisione di scrivere al Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, esprimendogli la propria preoccupazione "per il presunto desiderio del Santo Padre di chiedere le dimissioni del Gran Cancelliere" e chiedendogli per questo di fissare un incontro.

Prendiamo infine in considerazione il punto di vista del Cardinale Patrono, del quale sarebbero riportate testualmente alcune dichiarazioni rese a questo proposito nella relazione di von Beverfoerde. Da un lato, il Cardinale Burke si premurava di chiarire qual era stato il suo ruolo nella vicenda, sottolineando di non aver mai falsamente attribuito alla Santa Sede la volontà di rimuovere il Gran Cancelliere in carica dal proprio ufficio, né di avere esercitato personalmente alcun tipo di pressione in tal senso; dall'altro non risparmiava critiche alla linea difensiva assunta da von Boeselager, evidenziando come questi non si fosse in realtà mai preoccupato di contestare formalmente il contenuto del rapporto della commissione d'inchiesta sulla questione del *Malteser International*, nonostante esso indicasse una sua specifica responsabilità nell'accaduto. Secondo quanto riferito nel documento, il Cardinale Patrono avrebbe infatti affermato:

"During the meeting of December 6, 2016, I never claimed to have a mandate from Pope Francis to demand the resignation of the Grand Chancellor and, therefore, I, in my capacity as Cardinal Patronus, never asked him to resign, nor did I do so, claiming that I was speaking for the Holy Father. I made two statements, in the light of the letter of Pope Francis: 1) that it was completely unacceptable to me that an organization, of the high historical and present-day Catholic profile of the a Order of Malta, could be engaged in such a scandalous practice over a number of years and yet not hold responsible the senior official who condoned the practice; and 2) that, if the First Report of the Commission of Inquiry is false, as the Grand Chancellor claims that it is, why had he not made a formal correction of the document, especially because it points to his specific responsibility for the scandalous practice".

E ancora:

"Since the Cardinal Patronus has no governance over the Order, I had no authority whatsoever to tell the Grand Master how to proceed, and I did not do so. But, as I have stated above, I made it clear, as was my



duty, that the senior official responsible for such gravely immoral practices should be held responsible. I then left the meeting and went home. The Grand Master, without any involvement on my part, then proceeded to dismiss the Grand Chancellor who had refused to resign in obedience”²⁴.

Dalle fonti vagliate, emerge quindi con più chiarezza il quadro di quanto avvenuto in questa prima fase della crisi. Prima di proseguire si rivela tuttavia utile operare una breve sintesi delle tre differenti versioni appena esposte, in modo da comprendere meglio le diverse interpretazioni giuridiche rispettivamente attribuite a questi medesimi avvenimenti. La causa scatenante della controversia era evidentemente stata rappresentata dall'emersione del dubbio operato del *Malteser International*, del quale era quindi necessario stabilire a chi fosse da attribuirsi la responsabilità all'interno del Convento giovannita: sulla base del rapporto elaborato dalla commissione d'inchiesta appositamente costituita, il Gran Maestro aveva individuato tale soggetto in Albrecht von Boeselager, già Grand'Ospedaliere e attuale Gran Cancelliere dell'Ordine, il quale aveva invece protestato la propria non colpevolezza. Prendendo le mosse da questa accusa, Fra' Festing aveva quindi domandato al Barone tedesco di presentare le proprie dimissioni appellandosi all'obbedienza che questi gli doveva in quanto Cavaliere del secondo ceto; von Boeselager, al contrario, aveva ritenuto che una simile richiesta esulasse dalle facoltà concesse al Gran Maestro in base alla promessa, ponendosi anzi in aperta violazione dell'art. 169 par. 1 del Codice melitense: la rimozione di un membro del Sovrano Consiglio - quale egli pure era - avrebbe infatti dovuto essere deliberata da parte del Consiglio stesso, ed egli aveva perciò rifiutato. Giunti a questo punto, Fra' Festing aveva giudicato la condotta del Gran Cancelliere tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti: le sue omissioni nell'ambito della supervisione dell'agenzia di soccorso internazionale melitense rientravano infatti nel campo di applicazione dell'art. 123 par. 1 Codice, secondo il quale “[l]a sospensione è misura disciplinare temporanea che può esser comminata se un membro dell'Ordine [...] si trova in posizione di indegnità”, mentre il rifiuto da lui opposto corrispondeva a quanto previsto all'art. 105, in base al quale “[l]a colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promessa comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 120 e seguenti”. Rispetto all'applicazione di questa ipotesi - che secondo il Gran Cancelliere continuava a essere viziata dalla volontà di scavalcare le

²⁴ Le affermazioni del Cardinale Patrono sono riportate a p. 5 della versione in lingua inglese del rapporto di Josef von Beverfoerde.



competenze del Sovrano Consiglio - vi era però una premessa necessaria, vale a dire la previa sussistenza di un procedimento disciplinare a carico del soggetto sospeso. L'avvio di questa procedura, tuttavia, sarebbe dovuto spettare al diretto Superiore dell'accusato - cioè il Reggente del Sottopriorato tedesco - così come previsto dall'art. 124 par. 1, ma tale disposizione - lamentava ancora il Barone - non era stata rispettata: a questa obiezione Fra' Festing ribatteva nel decreto stesso, nel testo del quale affermava che il Gran Cancelliere, proprio in virtù della sua alta dignità, "non poteva [...] essere soggetto ad altra autorità, e tanto meno al rappresentante dell'Organizzazione nazionale di appartenenza, di cui, al momento dell'assunzione del provvedimento, egli era superiore". Naturale conseguenza di tale impostazione era quindi che l'inizio della procedura fosse demandato al Gran Commendatore, cui in base all'art. 150, par. 1, lett. a) spetta la "vigilanza sui membri [...] del secondo ceto". Una sanzione, infine, avrebbe potuto essere irrogata solo al termine della citata procedura, ma a questo riguardo interveniva l'art. 124, par. 3, che attribuisce al "Gran Maestro [...], in ogni caso, potere di sospendere cautelativamente chi è sottoposto a procedimento disciplinare".

Questo lo svolgimento della vicenda nei suoi tratti essenziali. Von Boeselager aveva poi mosso al Gran Maestro ulteriori censure, tra cui l'accusa di non aver rispettato le norme - previste in particolare all'art. 125 Codice - relative al diritto alla difesa dell'accusato: come avremo modo di osservare tra poco, Fra' Festing avrebbe risposto a queste obiezioni in un secondo decreto, emesso il successivo 9 gennaio 2017 allo scopo di confermare quanto disposto nel primo. Da sottolineare infine come entrambe le parti riferissero di aver ricevuto una conferma delle proprie opposte tesi da parte dell'Avvocatura di Stato, ufficio cui "[g]li organi dell'Ordine devono richiedere il parere e l'assistenza [...] ogniqualvolta è ritenuto necessario e, in particolare, per i casi che presentino complesse questioni giuridiche"²⁵: poiché di tali pareri non viene fatta menzione in altri documenti, tuttavia, non è possibile ricostruire quale fosse il loro contenuto né l'orientamento dell'indicazione fornita.

3 - Dall'intervento della Sede Apostolica alle dimissioni del Gran Maestro

²⁵ Codice 1997, art. 209.



Il cambio di passo nella controversia, fin qui svoltasi perlopiù tra le ideali mura del Convento melitense, fu introdotto dalla già menzionata lettera del Segretario di Stato della Santa Sede al Gran Maestro. Il 12 dicembre 2016 il Cardinale Pietro Parolin scrisse infatti a Fra' Festing "on behalf of - and by specific request of - the Holy Father, Pope Francis", per sottolineare come le uniche istruzioni impartite dal Sommo Pontefice fossero state quelle espressamente indicate nella lettera inviata al Cardinale Patrono il 1° dicembre: richiamando il contenuto di tale documento, in particolare, Parolin evidenziava come il metodo di risoluzione della controversia auspicato dal Santo Padre fosse individuabile nel dialogo, e non nell'espulsione di membri dall'Ordine. Nel messaggio del Segretario di Stato si legge infatti:

"In particular, regarding the use and dissemination of methods and means contrary to the moral law, His Holiness asked that dialogue be the approach used to address and resolve potential problems. He never mentioned, conversely, expelling anyone.

I do hope that, notwithstanding the unpleasant and perilous turn taken by events, it might still be possible, by way of dialogue, to find a prudent way forward that is advantageous for all: for the Church, for the Order and for the individuals involved".

Nei giorni immediatamente successivi, a questa esortazione seguì la proposta di costituire una commissione mista - composta sia da membri dell'Ordine sia da rappresentanti della Santa Sede - allo scopo di indagare sul caso e di giudicare circa la sospensione del Gran Cancelliere. Tuttavia, mentre quest'ultimo si dichiarò disponibile a sottoporre la vicenda a una simile soluzione, il Gran Maestro rifiutò recisamente tale ipotesi²⁶, confermando invece la propria decisione con gli atti successivi. Il 13 dicembre venne infatti pubblicato sul sito *internet* del S.M.O.M. il comunicato - già analizzato poco sopra - nel quale venivano indicate le ragioni del provvedimento adottato nei confronti di von Boeselager; il

²⁶ Nel suo *Brief personal statement*, von Boeselager scriveva infatti: "In order to defuse the situation the Holy See made the suggestion on 13 December that an independent commission could be appointed in order to make an expeditious assessment of the accusations and procedures raised against me. I declared myself willing to take a leave of absence from my position and accept the final decision of the Vatican commission as binding. However, the Grand Master refused this suggestion". Analogamente, nella *Scheda informativa* è riportato che a partire dal 13 dicembre 2016 "[s]i svolgono una serie di incontri tra la Santa Sede e le parti coinvolte nella crisi. Viene discussa una soluzione per cui il Gran Cancelliere accetta di lasciare il suo incarico in sospenso fino a quando una commissione mista del Vaticano e dell'Ordine non abbia indagato sul caso. Il Gran Maestro rifiuta una commissione mista".



giorno dopo, inoltre, Fra' John Edward Critien fu nominato nuovo Gran Cancelliere *ad interim*²⁷, e alla stessa data si riferisce infine anche il successivo decreto magistrale del 9 gennaio 2017, nel quale è riportato che:

“[...] a ulteriore conferma della procedura disciplinare in atto, S.A.E.ma [Matthew Festing], previo parere del Sovrano Consiglio del 14 dicembre 2016, e nell'esercizio della suprema autorità che a lui spetta secondo quanto dispone l'art. 15 par. 1, Carta costituzionale, ha avvocato, ai sensi dell'art. 124 par. 2, Codice, la procedura disciplinare”.

La risolutezza del Gran Maestro non impedì tuttavia la formazione della commissione: il 22 dicembre 2016, la Sala Stampa vaticana diffuse infatti la notizia che Papa Francesco aveva disposto la costituzione di un gruppo di cinque membri “con l'incarico di raccogliere elementi atti a informare compiutamente e in tempi brevi la Santa Sede” circa la vicenda relativa alla sospensione del Gran Cancelliere²⁸. Più precisamente, secondo quanto riferito nella *Scheda informativa*, a questo gruppo erano attribuite le facoltà di “indagare sulla crisi in tutti i suoi diversi aspetti, ascoltare le parti interessate, riferire i fatti alla Santa Sede e dare suggerimenti per la riconciliazione tra le parti ed eventuali altre misure”²⁹. Anche di fronte al fatto compiuto, Fra' Festing non si conformò però alla deliberazione pontificia, ma ribadì la propria contrarietà rispetto a quanto stabilito. Il giorno seguente, sulla pagina *web* dell'Ordine venne infatti pubblicato un comunicato con il quale il Gran Maestro, pur manifestando la “devozione filiale” nutrita nei confronti del Santo Padre, motivava il proprio rifiuto di cooperare con il gruppo da questi nominato definendo la scelta di sospendere von Boeselager dalla sua carica “un atto di amministrazione interna al governo del Sovrano Ordine di Malta”, perciò non suscettibile di valutazione da parte della Sede Apostolica: la volontà di indagare su tale provvedimento interno veniva quindi attribuita a “un equivoco della

²⁷ Nella *Scheda informativa*, la notizia è così riferita: “Il Sovrano Consiglio convocato dal Gran Maestro, senza la presentazione di un ordine del giorno, come previsto dall'articolo 165 par. 4 del Codice, nomina per cooptazione Fra' John E. Critien Gran Cancelliere *ad interim*”.

²⁸ Di tale circostanza dette notizia *Radio Vaticana*, in un avviso pubblicato sul proprio sito *internet* il 22 dicembre 2016 con il titolo *Comunicato Sala Stampa su vicenda Gran Cancelliere Ordine Malta* (consultabile, nella versione italiana, all'indirizzo http://it.radiovaticana.va/news/2016/12/22/sala_stampa_su_vicenda_gran_cancelliere_ordine_malta/1280955).

²⁹ Nello stesso documento, si legge inoltre: «Occasionalmente questo “Gruppo dei 5” è definito “Commissione”. Il nome attribuito dalla Santa Sede nella sua lettera originale di istituzione del 22 dicembre 2016 e nel comunicato stampa datato 17 gennaio 2017 è “Gruppo”».



Segreteria di Stato della Santa Sede”, che Fra’ Festing dichiarava di aver tentato di chiarire in una lettera inviata il giorno precedente a Papa Francesco³⁰. La presa di posizione del Gran Magistero melitense sarebbe stata mantenuta anche nelle settimane seguenti, periodo in cui gli alti funzionari dell’Ordine furono esortati a non collaborare con le attività della commissione; tale contrasto non impedì tuttavia al ‘Gruppo dei cinque’ di svolgere il proprio lavoro, il cui avvio fu comunicato dal suo stesso coordinatore al Gran Cancelliere *ad interim* con una lettera del 4 gennaio 2017.

Parallelamente, nella stessa data, von Boeselager si oppose anche in via giurisdizionale alla sanzione che l’aveva colpito, presentando un ricorso ai Tribunali dell’Ordine a norma dell’art. 129 del Codice melitense affinché tutti i provvedimenti presi dal Gran Maestro nei suoi confronti a partire dall’8 dicembre fossero dichiarati nulli: a motivazione di questa richiesta, il Gran Cancelliere sospeso adduceva la “mancanza di motivazione per quanto riguarda l’inculpazione, con conseguente lesione del diritto alla difesa e della dignità che deve essere riconosciuta a ogni uomo”³¹. La reazione di Fra’ Festing non si fece attendere, e il 9 gennaio fu emesso un nuovo decreto magistrale con il quale venivano confermate le disposizioni contestate e rigettate le motivazioni del ricorso sia in fatto sia in diritto. Dopo una breve sintesi degli eventi occorsi, nel documento veniva infatti in primo luogo ricordato che l’avvio del procedimento disciplinare era stato un “atto dovuto in esito al rifiuto di obbedienza”, al quale andava quindi considerato anche “collegato de iure”: in quest’ottica non sarebbe stata da riconoscersi alcuna violazione del diritto alla difesa, dal momento che l’inculpazione - in quanto coincidente con il rifiuto stesso - era ritenuta *in re ipsa* e perciò già nota a von Boeselager. A sostegno di tale ricostruzione, il decreto menzionava il fatto che il Gran Cancelliere, in una lettera inviata il precedente 12 dicembre a propria difesa al Gran Maestro e al Gran Commendatore, si era lamentato degli stessi elementi che avrebbe poi presentato come ragioni del suo ricorso, eccezion fatta - per l’appunto - per l’assenza di motivazione negli atti che stabilivano l’avvio della procedura

³⁰ Il comunicato menzionato, pubblicato sul sito *internet* dell’Ordine il 23 dicembre 2016 (all’indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2016/12/23/dichiarazione-del-gran-magistero/>), fa parte di quelli oggi rimossi. Del suo contenuto dà comunque conto anche la *Scheda informativa*, che in corrispondenza a tale data riporta: «Il Gran Maestro pubblica una dichiarazione sul sito Internet dell’Ordine che la creazione del “Gruppo dei 5” si basa su un equivoco da parte del Segretario di Stato e che la rimozione del Gran Cancelliere è un atto interno dell’Ordine, che non riguarda la Santa Sede».

³¹ Tale asserzione è riportata nello stesso decreto magistrale n. 352/18132 del 9 gennaio 2017, che richiama le ragioni del ricorso di von Boeselager allo scopo di contestarle.



disciplinare: ciò avrebbe quindi dimostrato che “egli era ben a conoscenza della motivazione stessa”. Sul punto, quindi, l’atto concludeva che:

“nel caso di specie Albrecht Freiherr von Boeselager era perfettamente a conoscenza del fatto posto alla base della procedura disciplinare, essendo oltre tutto il rifiuto dell’obbedienza avvenuto alla presenza di testimoni qualificati, onde la formale assenza di indicazione nella lettera del Gran Commendatore di inizio della procedura stessa non ha leso il suo diritto alla difesa”.

Alla luce di tali elementi, il decreto richiamava perciò l’art. 4 del Codice melitense³² e “i poteri che al Gran Maestro spettano in punto di dispensa dalle leggi, anche in materia di procedura disciplinare, fermo il diritto alla difesa dell’incolpato”, per confermare infine la sospensione cautelare di von Boeselager dall’Ordine fino alla conclusione della procedura disciplinare.

La posizione del S.M.O.M. in questa fase della controversia, tuttavia, trovò la propria manifestazione più netta nel comunicato diffuso il 10 gennaio 2017, con il quale il rifiuto di collaborare con la commissione nominata dalla Santa Sede veniva motivato in maniera articolata tramite il ricorso ad argomenti eminentemente giuridici, relativi in specie all’ordinamento interno melitense³³. L’elemento dal quale scaturivano tutte le considerazioni successive - e perciò ribadito anche in apertura di questo nuovo documento - continuava a essere individuato nel fatto che la sostituzione del Gran Cancelliere era da considerarsi “atto interno del governo dell’Ordine”; da esso derivava in primo luogo l’atteggiamento adottato dal Governo giovanita nei confronti della commissione nominata dalla Sede Apostolica, resa oggetto di valutazioni assai poco concilianti:

“attesa l’irrelevanza giuridica del Gruppo e dei suoi atti nell’ambito dell’ordinamento giuridico melitense, l’Ordine ha ritenuto di non dover collaborare, anche al fine di tutelare la propria sfera di sovranità rispetto ad iniziative che si atteggiavano quali forme volte obiettivamente (e quindi al di là delle intenzioni, che sono giuridicamente irrilevanti) a porre in discussione o comunque a limitare detta sfera”.

A giustificazione di tale giudizio erano richiamate quelle norme della vigente Costituzione melitense che rivendicano per l’Ordine di Malta una posizione di autonomia sul piano internazionale, e non di mera

³² “Il Gran Maestro, nel rispetto della Carta Costituzionale, può dispensare, in casi particolari, dalla osservanza delle disposizioni del presente Codice, fatte salve le materie concernenti: Voti, prescrizioni delle leggi ecclesiastiche e struttura del Governo”.

³³ Anche questa nota, pubblicata sulla pagina *web* dell’Ordine con il titolo *Dichiarazione del Gran Magistero*, è stata successivamente rimossa (il suo testo era consultabile all’indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2017/01/10/dichiarazione-del-gran-magistero-2/>).



subordinazione alla Santa Sede. Il primo riferimento era quindi ovviamente riservato all'art. 4, par. 6, secondo il quale "[l]a natura religiosa non esclude l'esercizio delle prerogative sovrane spettanti all'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati". A dimostrazione di quanto sostenuto, veniva poi addotta la circostanza che i due enti intrattengono tra di loro rapporti di tipo diplomatico: per quanto riguarda l'Ordine, il par. 5 dell'articolo appena menzionato ricorda infatti che "[l]'Ordine ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale"; da parte della Sede Apostolica, invece, ciò troverebbe conferma nella collocazione data al Convento giannita nell'Annuario Pontificio, "dove l'Ordine è citato un'unica volta e non già tra gli Ordini religiosi, quanto piuttosto tra le Ambasciate degli Stati, accreditate presso la Santa Sede".

Dopo aver indicato le ragioni dell'indipendenza dell'Ordine nella prospettiva del diritto internazionale, il Gran Magistero si preoccupava di evidenziare come l'attività della commissione non potesse nemmeno essere ricompresa nell'ambito della restante e legittima sfera d'intervento della Santa Sede sulla Religione degli Ospedalieri. A questo scopo, il ragionamento prendeva le mosse da una tematica fondamentale per l'ordinamento interno melitense, cioè quella relativa alle differenze rilevabili tra le diverse classi in cui sono suddivisi i suoi membri e ai conseguenti "rapporti di gerarchia che sussistono tra gli stessi membri e i propri Superiori". Il secondo ceto - di cui anche von Boeselager fa parte - è infatti costituito dai membri in obbedienza, cioè dai Cavalieri e dalle Dame tenuti al rispetto di quella promessa in virtù della quale "si obbligano a tendere alla perfezione della vita cristiana, conformemente ai doveri del loro stato, nello spirito dell'Ordine"³⁴; tale promessa non va tuttavia confusa con il voto di obbedienza, che è invece pronunciato - insieme a quelli di povertà e di castità - dai soli Cavalieri di Giustizia, appartenenti al primo ceto: naturale conseguenza di tale distinzione è quindi il fatto che «i Cavalieri di Giustizia "sono religiosi a tutti gli effetti" (art. 9, par. 1, Carta Costituzionale), mentre tali non sono i Cavalieri in Obbedienza». Su questo tema, il comunicato menzionava inoltre l'art. 4, par. 2, Carta costituzionale, nel quale è ricordato come i membri del secondo ceto siano sottoposti esclusivamente ai propri superiori nel Convento melitense, per giungere infine alle seguenti conclusioni:

«Alla luce di queste norme fondamentali è evidente che, in punto di stretto diritto, il rifiuto di obbedienza non giustifica in alcun modo il

³⁴ Carta costituzionale 1997, art. 9 par. 2.



coinvolgimento di “Superiori religiosi”, tanto più in quanto essi non appartengano all’Ordine.

Detto coinvolgimento, oltre che giuridicamente impossibile, è anche superfluo in chiave garantista, dal momento che i membri del secondo e del terzo ceti, i quali intendano tutelare i propri diritti reputati lesi da provvedimenti disciplinari, possono impugnarli innanzi i Tribunali magistrali, secondo quanto previsto dall’art. 129 del Codice».

In chiusura della nota, il Gran Magistero tentava di circoscrivere la portata della controversia sottolineando come la mancata collaborazione con la commissione costituita dalla Santa Sede non dovesse essere “in alcun modo giudicata quale mancanza di riguardo nei confronti del Gruppo stesso, né tanto meno dell’Ecc.ma Segreteria di Stato”, in quanto tale scelta era da ricondurre in modo esclusivo a “motivazioni strettamente giuridiche”. La decisione di Fra’ Festing, in ogni caso, si traduceva in una precisa direttiva alla quale tutti i membri dell’Ordine si sarebbero dovuti attenere nei rapporti con la commissione, così come ribadito nel comunicato:

“Ferma questa posizione del Gran Magistero, le testimonianze che i singoli membri ritenessero di poter rendere al Gruppo, non potranno per le loro modalità e per i contenuti espressivi di giudizi, porsi in contrasto, direttamente o indirettamente, con la decisione del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio relativa alla sostituzione del Gran Cancelliere”.

Nella già menzionata lettera inviata il successivo 14 gennaio agli alti ufficiali dell’Ordine, Fra’ Festing avrebbe peraltro richiamato il contenuto del comunicato appena esaminato, attribuendo la sua stesura al Gran Cancelliere *ad interim* e all’Avvocato di Stato³⁵. Nella stessa missiva il Gran Maestro avanzava inoltre nuove critiche nei confronti della commissione, indicando come vi fosse il rischio che alcuni dei suoi membri si trovassero in una situazione di conflitto d’interessi a causa di un loro possibile collegamento con il fondo *Caritas Pro Vitae Gradu*, circostanza che li avrebbe resi evidentemente inadatti a svolgere in modo obiettivo il proprio incarico³⁶. In risposta a tali accuse e alla definizione del gruppo come

³⁵ Rinviano alla versione in lingua inglese del comunicato del 10 gennaio, nella sua lettera il Gran Maestro scriveva infatti: “Please see the Order’s clarification prepared by the Grand Chancellor Ad Interim and the Advocate General: <https://www.orderofmalta.int./201701/10/statement-grand-magistry/> (attachment 2)”.

³⁶ A questo proposito, nella lettera di Fra’ Festing del 14 gennaio è infatti possibile leggere: “Furthermore, the makeup of the group of people has raised serious questions within the Grand Magistry. There are serious accusations of a conflict of interest for at least



‘giuridicamente irrilevante’, il seguente 17 gennaio la Sala Stampa della Santa Sede emise un comunicato nel quale si leggeva:

“A sostegno e incremento di questa generosa missione, la Santa Sede conferma la sua fiducia nei cinque componenti del Gruppo costituito dal Santo Padre Francesco il 21 dicembre 2016, nominati allo scopo di informarlo sulla crisi dell’attuale Direzione centrale dell’Ordine, e rifiuta, in base alla documentazione in suo possesso, ogni tentativo di screditarne le figure e l’opera.

La Santa Sede confida nella piena collaborazione di tutti in questa fase così delicata e attende la relazione del suddetto Gruppo per adottare, in ciò che le compete, le decisioni più opportune per il bene del Sovrano Ordine Militare di Malta e della Chiesa”³⁷.

L’attesa prospettata non si rivelò peraltro troppo lunga: dopo aver intervistato - secondo quanto riportato nella *Scheda informativa* - “i membri del Sovrano Consiglio dell’Ordine, diverse decine di altri membri dell’Ordine ed esperti legali”, nonché aver raccolto “quasi un centinaio di testimonianze scritte” e “quattro faldoni di prove scritte da allegare alla sua relazione finale”, la commissione presentò infatti il proprio rapporto alla Santa Sede e a Papa Francesco il 23 gennaio 2017.

Giungiamo così all’epilogo di questa seconda fase della controversia: il giorno seguente il Pontefice convocò infatti il Gran Maestro per un’udienza privata nel corso della quale lo esortò a rassegnare le proprie dimissioni, richiesta che Fra’ Festing esaudì in ossequio all’obbedienza dovuta al Santo Padre in qualità di religioso³⁸. L’inattesa notizia fu diffusa in via ufficiale il giorno successivo sia dagli organi dell’Ordine sia da quelli della Santa Sede tramite la pubblicazione di due comunicati, ognuno dei

three of the members who have been proved to be linked to a fund in Geneva. The two former Grand Chancellors had been overseeing the Order’s interest in this fund. Needless to say there is nothing to suggest anything untoward, but personal and financial links make the Commission members clearly unfit to address the situation objectively. The proofs presented to me have prompted me to put in place a professional Commission of Inquiry into the situation. We await its findings. I expect to have these soon, until which point I will keep the group at arm’s length”. Opinioni simili sono inoltre espresse anche nel rapporto di von Beverfoerde.

³⁷ Il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede del 17 gennaio 2017 è consultabile online all’indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/17/0034/00080.html>.

³⁸ A questo riguardo, così la *Scheda informativa* descrive gli eventi del 24 gennaio 2017: “Il Gran Maestro viene ricevuto da Papa Francesco. Su richiesta del Santo Padre, accetta generosamente di dimettersi dal suo incarico di Gran Maestro per il bene dell’Ordine di Malta”. Ulteriori dettagli circa le dimissioni di Fra’ Festing sono inoltre riportati nella relazione di von Beverfoerde.



quali aggiungeva inoltre alcuni dettagli. La nota diramata dal Convento degli Ospedalieri, innanzitutto, informava anche che Fra' Festing aveva convocato il Sovrano Consiglio per una seduta straordinaria in data 28 gennaio, in modo tale che l'Assemblea potesse accettare le sue dimissioni così come richiesto a norma dell'art. 16 della Costituzione melitense³⁹. Per quanto riguardava invece la fonte vaticana, il comunicato della Sala Stampa annunciava l'intenzione di Francesco di designare un apposito Delegato Pontificio per l'Ordine di Malta, che fino a quel momento sarebbe stato guidato dal Gran Commendatore in veste di Luogotenente Interinale così come previsto dall'art. 17, par. 1, Carta costituzionale⁴⁰. Lo stesso tema sarebbe inoltre stato menzionato nella lettera che il 25 gennaio il Segretario di Stato della Santa Sede scrisse ai membri del Sovrano Consiglio giovanita, nella quale si comunicava che i poteri attribuiti al Delegato Pontificio sarebbero stati definiti nello stesso atto di nomina. Nel medesimo documento veniva inoltre reso noto un ulteriore intervento della Santa Sede, indirizzato stavolta a ripristinare nel Convento melitense la situazione precedente all'avvio della crisi:

“Il Santo Padre, sulla base dell'evidenza emersa dalle informazioni da Lui assunte, ha determinato che tutti gli atti compiuti dal Gran Maestro dopo il 6 dicembre 2016 sono nulli e invalidi. Così anche quelli del Sovrano Consiglio, come l'elezione del Gran Cancelliere *ad interim*”⁴¹.

Le notizie annunciate dal Cardinale Parolin trovarono conferma nella lettera che lo stesso Papa Francesco inviò due giorni dopo ai membri del Sovrano Consiglio, documento nel quale veniva inoltre introdotto per la prima volta il tema della riforma costituzionale dell'Ordine. A questo riguardo è infatti possibile leggere:

“Prendendo in considerazione tutte le circostanze, dopo aver esaminato gli aspetti giuridici di recenti decisioni e tenendo conto della

³⁹ Tale annuncio è stato pubblicato sulla pagina *web* dell'Ordine il 25 gennaio 2017 con il titolo *Fra' Matthew Festing convoca un Sovrano Consiglio per formalizzare la sua rinuncia all'ufficio di Gran Maestro* (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/01/25/fra-matthew-festing-convoca-un-sovrano-consiglio-per-formalizzare-la-sua-rinuncia-allufficio-di-gran-maestro/>).

⁴⁰ Il contenuto del comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede il 25 gennaio 2017 e recante la notizia delle dimissioni presentate da Fra' Festing, del loro accoglimento da parte di Papa Francesco e della volontà di nominare un Delegato Pontificio per l'Ordine, può essere letto *online* all'indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pub-blico/2017/01/25/0057/00139.html>.

⁴¹ Il testo della lettera inviata il 25 gennaio 2017 dal Segretario di Stato della Santa Sede ai membri del Sovrano Consiglio dell'Ordine di Malta può essere consultato *online* all'indirizzo <https://www.scribd.com/document/337655619/Letter-from-Cardinal-Pietro-Parolin-to-Order-of-Malta#>.



speciale relazione dell'Ordine con questa Sede Apostolica, che la stessa Carta Costituzionale contempla, l'Em.mo Cardinale Segretario di Stato vi ha comunicato alcune soluzioni raggiunte, tra cui quella di nominare da parte mia un Delegato Speciale in vista del Capitolo straordinario e di iniziare uno studio su alcuni aspetti della Carta Costituzionale"⁴².

Dopo aver richiamato la duplice natura del S.M.O.M. come Ordine religioso e come Ordine sovrano⁴³, nella medesima comunicazione il Pontefice rivelava inoltre alcuni nuovi elementi circa l'incarico che sarebbe stato assegnato al suo Delegato: questi avrebbe infatti dovuto operare "in stretta collaborazione per il bene dell'Ordine e della sua crescita armoniosa" con il Luogotenente Interinale, ma mentre quest'ultimo avrebbe assunto "le responsabilità di governo *ad interim*, in particolare riguardo a tutto ciò che è relativo ai rapporti con gli Stati, inclusa l'attenzione al Corpo Diplomatico accreditato presso l'Ordine", il primo si sarebbe invece occupato del "rinnovamento spirituale dell'Ordine, specificamente dei suoi Membri professi".

Come preannunciato alcuni giorni prima, il 28 gennaio la rinuncia del Gran Maestro Festing fu accettata anche dal Sovrano Consiglio dell'Ordine, appositamente convocato in seduta straordinaria. Di tale circostanza la Religione giovannita dette notizia il giorno stesso, pubblicando sulla propria pagina *web* un resoconto della riunione: in questo comunicato venivano inoltre ricordate le modalità di avvicendamento di governo previste dalla Carta costituzionale melitense, era richiamata espressamente la lettera inviata ai membri del Sovrano Consiglio da parte del Pontefice - nei confronti del quale gli Ospedalieri esprimevano il proprio ringraziamento per aver preso nel corso della crisi ogni decisione "nel pieno rispetto dell'Ordine con l'obiettivo di rafforzare la sua sovranità" - e

⁴² Il testo integrale di questa lettera, oggi rimosso, era riportato in allegato all'articolo *Ordine di Malta, la rivoluzione è servita* di R. CASCIOLI, pubblicato online il 29 gennaio 2017 su *La Nuova Bussola Quotidiana* (<http://www.lanuovabq.it/it/ordine-di-malta-la-rivoluzione-e-servita>).

⁴³ Nella lettera inviata il 27 gennaio 2017 da Papa Francesco ai membri del Sovrano Consiglio dell'Ordine di Malta si poteva infatti leggere: "Il prezioso servizio che il vostro Ordine provvede per gli ammalati, i poveri e le persone bisognose dà una testimonianza autentica della vitalità della nostra fede. Per assicurare la continuità e l'efficacia di questo servizio, la Carta Costituzionale dell'Ordine prevede una speciale sovranità, riconosciuta dagli Stati a livello internazionale, e un ordinato avvicendamento di governo anche in casi eccezionali"; e ancora: "La specificità dell'Ordine di essere un Istituto religioso laicale e anche un Soggetto di diritto internazionale sia sostegno per un più efficace servizio secondo il suo carisma, antico e sempre attuale: *Tuitio fidei et obsequium pauperum*".



soprattutto venivano confermate le disposizioni della Santa Sede circa la rimozione degli ultimi atti emanati da Fra' Festing. Nella nota si legge infatti:

“il Sovrano Consiglio presieduto dal Luogotenente Interinale ha revocato i decreti con le procedure disciplinari e la sospensione dall'Ordine di Albrecht Boeselager, che riassume la carica di Gran Cancelliere con effetto immediato”⁴⁴.

Con l'accoglimento delle sue dimissioni da parte del Sovrano Consiglio, si concluse così formalmente e definitivamente il Gran Magistero di Fra' Festing. Secondo quanto riportato nel rapporto di von Beverfoerde, il Cardinale Patrono Burke avrebbe commentato con rammarico un simile epilogo della vicenda, sottolineando come la questione della distribuzione dei contraccettivi da parte del *Malteser International* - di cui nessuno si era quindi assunto la responsabilità - fosse stata sostanzialmente dimenticata:

“I find it profoundly saddening that the grave scandal of the distribution of contraceptives and the advancing secularization of the Order which this immoral action represents are now minimized and, effectively, forgotten. All of the many press conferences, interviews and other interventions through the media on the part of the Order, in the time since the reinstatement of the Grand Chancellor, make no reference to the grave scandal and acknowledge no responsibility on the part of the Grand Chancellor for such scandal. From my view, I fear that the obscuring of the scandalous situation at the root of the recent difficulties in the Order is not a good augury for the renewal of the Order, according to its long, noble, and thoroughly Catholic tradition”⁴⁵.

4 - La nomina del Delegato Speciale e l'elezione del Luogotenente di Gran Maestro

Il nuovo corso dell'Ordine fu inaugurato dal Luogotenente Interinale con la pubblicazione di una lettera rivolta a tutti i membri, a cui fece seguito alcuni giorni dopo la convocazione di una conferenza stampa sulle priorità di

⁴⁴ L'annuncio, pubblicato sul sito *internet* dell'Ordine il 28 gennaio 2017 con il titolo *Il Gran Maestro Fra' Matthew Festing si è dimesso*, è consultabile all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2017/01/28/il-gran-maestro-fra-matthew-festing-si-e-dimesso/>.

⁴⁵ La dichiarazione del Cardinale Patrono è riportata a p. 8 della versione in lingua inglese della relazione di Josef von Beverfoerde.



governo del S.M.O.M. dopo le dimissioni di Fra' Festing⁴⁶. Nello stesso periodo, inoltre, veniva finalmente comunicata l'attesa nomina del rappresentante pontificio: in una lettera del 2 febbraio 2017 - il cui contenuto fu diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede due giorni dopo - Papa Francesco informava infatti Monsignor Giovanni Angelo Becciu, già Arcivescovo titolare di Roselle e sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, della propria volontà di designarlo suo Delegato Speciale presso l'Ordine di Malta⁴⁷. Come preannunciato dal Cardinale Parolin, in tale documento venivano anche specificati i poteri attribuiti a questa figura: in linea di principio l'Arcivescovo Becciu era incaricato di

⁴⁶ La *Lettera di Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein* è stata diffusa sulla pagina web dell'Ordine il 29 gennaio 2017 (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/01/29/107242/>); oltre a ribadire i propri ringraziamenti nei confronti della Santa Sede e ad annunciare la volontà di collaborare proficuamente con il Delegato di prossima nomina, riguardo alla vicenda appena conclusa il Gran Commendatore e Luogotenente Interinale scriveva: "Ho annullato i decreti che istituiscono le procedure disciplinari nei confronti di Albrecht Boeselager e la sospensione dalla sua appartenenza all'Ordine. Riprenderà immediatamente l'incarico di Gran Cancelliere. Non vi è alcuna base per accuse contro di lui, e lo ringrazio per aver rispettosamente insistito sulla corretta applicazione della nostra Costituzione e Codice". Per quanto riguarda la conferenza stampa del successivo 2 febbraio, della quale sono stati pubblicati un resoconto - con il titolo *Dichiarazioni del Sovrano Ordine di Malta sulle priorità del governo* - e le riprese video sullo stesso sito internet (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/02/02/dichiarazioni-del-sovrano-ordine-di-malta-sulle-priorita-del-governo/>), riportiamo qui esclusivamente le più rilevanti dichiarazioni rese dal Gran Cancelliere von Boeselager circa la crisi sperimentata dall'Ordine: "First, the Order has a government in place that is restoring leadership in line with the Constitution of the Order. The Sovereign Order of Malta is unique in the world, being at the same time a catholic lay Order, a sovereign entity and a humanitarian institution. But, as recent weeks have shown, we are however not immune when it comes to having a crisis in our government. We are grateful for the Grand Master that he accepted a proposal to resign and this has put the elected government of the Order back in a position where it can stand up to its constitutional responsibilities and govern the affairs of the Order. We are now working to reassure our members and to restore normality in the way we function. Second, the Order reaffirms its loyalty to the Holy Father. Let me reassure our members and everybody that the government of the Order is and will remain at the service of the Holy Father. Our devotion to the teaching of the Church is irrevocable and beyond question. What the Order has experienced was a government crisis brought by an act illegal under the Constitution. We are grateful for the Holy Father to have provided the guidance that led to a swift solution. We regret allegations of conflict of interest against the members of the commission set up by the Holy Father: they are baseless and unfounded. We look forward to cooperating with the Special Delegate the Pope will appoint".

⁴⁷ Il contenuto della *Lettera Pontificia al Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato per la nomina a Delegato Speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta* è consultabile online all'indirizzo <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/04/0075/00185.html>.



agire in stretta collaborazione con il Luogotenente Interinale giovannita “per il maggior bene dell’Ordine e la riconciliazione tra tutte le sue componenti, religiose e laicali”, ma accanto a questo ruolo di portata generale venivano poi individuate tre funzioni di carattere particolare, che potremmo definire rispettivamente di tipo ‘normativo’, ‘spirituale’ e ‘diplomatico’. Per quanto riguardava la prima di queste attività, così il Pontefice esortava infatti il Delegato a cooperare con i vertici dell’Ordine in vista della sua riforma costituzionale:

“Ella affiancherà e sosterrà il Luogotenente nella preparazione del Capitolo straordinario, e insieme deciderete le modalità di uno studio in vista dell’opportuno aggiornamento della Carta Costituzionale dell’Ordine e dello Statuto Melitense”.

A proposito del secondo compito affidatogli, il Delegato avrebbe dovuto curare “tutto ciò che attiene al rinnovamento spirituale e morale dell’Ordine, specialmente dei Membri professi”, cosicché la Religione giovannita fosse posta nella condizione di realizzare pienamente il fine di “promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l’aiuto al prossimo” stabilito all’art. 2 par. 1 della sua vigente Costituzione. Relativamente alla mansione che abbiamo definito di natura ‘diplomatica’, infine, la lettera del Santo Padre disponeva quanto segue nei confronti dell’Arcivescovo Becciu:

“Fino al termine del Suo mandato, cioè fino alla conclusione del Capitolo straordinario che eleggerà il Gran Maestro, Lei sarà il mio esclusivo portavoce in tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede Apostolica e l’Ordine. Le delego, pertanto, tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere in ordine all’attuazione del mandato a Lei affidato”.

Con una nota diffusa il 5 febbraio, il Governo melitense dette il benvenuto a nome dell’Ordine al Delegato Speciale, che pochi giorni dopo rispose con una lettera di ringraziamento indirizzata a tutti i Giovanniti⁴⁸.

Alla luce delle prerogative attribuitegli, va tuttavia rilevato come la designazione del Delegato Pontificio abbia implicitamente comportato una conseguenza ulteriore. Rileggendo il testo dell’atto di nomina è infatti

⁴⁸ Entrambi i documenti hanno ricevuto pubblicazione sul sito *internet* dell’Ordine di Malta: il primo è stato diffuso il 5 febbraio 2017 con il titolo *Papa Francesco nomina Delegato speciale presso il Sovrano Ordine di Malta* (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/02/05/papa-francesco-nomina-delegato-speciale-presso-il-sovrano-ordine-di-malta/>), il secondo il successivo 17 febbraio sotto la dicitura *Lettera dell’Arcivescovo Giovanni Angelo Becciu ai membri dell’Ordine* (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/02/17/lettera-arcivescovo-giovanni-angelo-becciu-u-ai-membri-ordine-malta/>).



possibile notare come le espressioni utilizzate da Papa Francesco per delineare gli incarichi dell'Arcivescovo Becciu siano sostanzialmente analoghe a quelle con cui la vigente Carta costituzionale melitense indica le funzioni del Cardinale Patrono dell'Ordine: così come, con il primo documento, al Delegato Speciale viene affidata la cura di "tutto ciò che attiene al rinnovamento spirituale e morale dell'Ordine, specialmente dei Membri professi" e la qualità di "esclusivo portavoce [del Pontefice] in tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede Apostolica e l'Ordine", allo stesso modo all'art. 4, par. 4, del secondo testo è stabilito che "Il Cardinale Patrono ha il compito di promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri e i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine"⁴⁹. Data tale identità di competenze, era quindi evidente come le due figure non potessero entrambe svolgere attivamente il proprio ruolo: la circostanza fu evidenziata dal Gran Cancelliere von Boeselager, il quale dichiarò nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica dell'Arcidiocesi di Colonia che il Cardinale Burke andava considerato *de facto* sospeso dal suo ufficio di Cardinale Patrono⁵⁰. Un'ulteriore conferma fu fornita nella lettera che Papa Francesco inviò ai membri del Consiglio Compito di Stato - l'organo melitense deputato a eleggere il Gran Maestro - pochi giorni prima della loro riunione: con tale nota, infatti, il Pontefice comunicava che a ricevere il giuramento del successore di Fra' Festing sarebbe stato il Delegato Speciale e non il Cardinale Patrono, "derogando per quanto necessario agli artt. 14 e 17 parag. 5 della Carta Costituzionale"⁵¹.

⁴⁹ È in ragione di questa sovrapposizione che si giustifica l'individuazione di una natura 'diplomatica' nel terzo incarico affidato al Delegato Speciale. Esaminando i rapporti intercorrenti tra il S.M.O.M. e la Santa Sede sul piano internazionale, è infatti possibile notare come l'assenza di un Nunzio Apostolico accreditato presso l'Ordine melitense determini un'apparente mancanza di reciprocità del diritto di legazione passivo tra i due enti: come è stato evidenziato da alcuni Autori, tuttavia, a tale difetto sopperirebbe la presenza del Cardinale Patrono, il cui ruolo svolto nel Convento giovannita per conto della Sede Apostolica risulta infatti assimilabile a quello di un legato pontificio di rango diplomatico. Cfr. **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 97-100; **G. BONI**, *Civiltà giuridica*, cit., pp. 22-26; **F. TURRIZIANI COLONNA**, *Sovranità e indipendenza*, cit., pp. 161-167.

⁵⁰ Il contenuto completo dell'intervista menzionata, condotta da **J.H. STENS** e pubblicata il 19 febbraio 2017 sulla pagina *web* ufficiale dell'emittente radiofonica dell'Arcidiocesi di Colonia con il titolo *Großkanzler der Malteser über die Machtkämpfe im Orden: "Kardinal Burke ist de facto suspendiert"*, è consultabile all'indirizzo <https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2017-02-19/grosskanzler-der-malteser-ueber-die-machtkampfe-im-orden>.

⁵¹ Il testo della *Lettera di Papa Francesco al Consiglio Compito di Stato* del 26 aprile 2017 è stato pubblicato sulla pagina *web* dell'Ordine due giorni dopo (<https://www.orderofmalta.int/>



Per quanto riguarda invece il progetto di riforma costituzionale, il primo passo in questa direzione può essere individuato nella lettera del 6 marzo 2017 con cui il Luogotenente Interinale e il Delegato Speciale invitarono tutti i membri dell'Ordine che lo volessero a partecipare a tale processo. Con questo documento, in particolare, veniva annunciata la volontà di instaurare "un dialogo aperto e costruttivo", nell'ambito del quale ogni Cavaliere era esortato a fornire il proprio "prezioso contributo al fine di delineare lo stato attuale dell'Ordine, segnalando i suoi punti di forza, le sue eventuali aree di debolezza e le linee di aggiornamento" giudicate necessarie: a questo scopo, i Giovanniti erano invitati anche a specificare quali modifiche della Carta costituzionale e del Codice melitensi ritenessero più opportune⁵². In base a quanto dichiarato in un'intervista rilasciata alcuni mesi dopo dall'Ambasciatore Mauro Bertero Gutiérrez, nominato coordinatore del Comitato direttivo per la riforma, l'appello lanciato dal Luogotenente Interinale e dal Delegato Pontificio avrebbe riscosso un ottimo successo: il Gran Magistero ricevette infatti oltre cento documenti, provenienti da ogni parte del mondo e di livello qualitativo "decisamente superiore rispetto alle aspettative originali"⁵³.

Durante i preparativi per la seduta nella quale sarebbe stato eletto il successore di Fra' Festing⁵⁴, il Convento degli Ospedalieri fu agitato da un'ultima questione, anche stavolta relativa ai rapporti tra i rappresentanti della Santa Sede e il Gran Maestro dimissionario. Quest'ultimo, rispondendo nel corso di un'intervista ad alcune domande circa l'udienza pontificia che si era conclusa con le sue dimissioni, rivelò infatti di aver domandato a Papa Francesco se una sua eventuale rielezione da parte del

it/2017/04/28/lettera-di-papa-francesco-al-consiglio-compito-di-stato/).

⁵² Della lettera del 6 marzo 2017 e del suo contenuto ha dato notizia il canale *Vatican Insider* del quotidiano *La Stampa*, in un articolo di **D. AGASSO** pubblicato online il successivo 28 marzo con il titolo *Ordine di Malta, Becciu e Hoffmann von Rumerstein: "Cari Cavalieri, mandate proposte di riforma"* (consultabile all'indirizzo <http://www.lastampa.it/2017/03/28/vaticaninsider/ita/vaticano/ordine-di-malta-la-lettera-di-becciu-e-hoffmann-von-rumerstein-cari-cavalieri-mandateci-proposte-di-riforma-3yf1HEbr7wEBexSH9vw9HI/pagina.html>).

⁵³ L'intervista menzionata è stata pubblicata il 28 giugno 2017 sul sito internet dell'Ordine con il titolo *La riforma costituzionale del Sovrano Ordine di Malta* (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/06/28/la-riforma-costituzionale-del-sovrano-ordine-malta/>); sul suo contenuto avremo modo di tornare in seguito in modo più approfondito.

⁵⁴ Il 14 febbraio 2017 l'Ordine di Malta diffuse sulla propria pagina *web* una nota - dal titolo *Convocato per il 29 aprile il Consiglio Compito di Stato per l'elezione del successore del Gran Maestro* - con la quale veniva data notizia della convocazione del Consiglio Compito di Stato da parte del Sovrano Consiglio allo scopo di eleggere il successore del Gran Maestro Fra' Matthew Festing per il successivo 29 aprile (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/02/14/convocato-29-aprile-consiglio-compito-lelezione-del-successore-del-gran-maestro/>).



Consiglio Compìto di Stato sarebbe stata ammissibile, e di aver ottenuto a questo proposito risposta affermativa: riguardo a una simile ipotesi, Fra' Festing dichiarava di non avere alcuna intenzione di condurre una 'campagna elettorale', ma che avrebbe preso in considerazione la possibilità di tornare alla guida dell'Ordine se l'assemblea avesse comunque deciso in tal senso⁵⁵. I successivi provvedimenti adottati da parte della Santa Sede, tuttavia, si posero in evidente contrasto con la ricostruzione offerta da Fra' Festing e con l'eventualità da lui prospettata: il 15 aprile 2017 il Delegato Speciale inviò infatti al Gran Maestro una lettera per chiedergli di non presentarsi affatto a Roma in occasione della riunione del Consiglio Compìto di Stato che si sarebbe tenuta due settimane dopo. A giustificazione di tale richiesta, l'Arcivescovo Becciu richiamava i rischi che la presenza di Fra' Festing avrebbe potuto comportare per il ritrovato equilibrio all'interno dell'Ordine, ancora scosso dalle vicende della recente crisi. Per questo motivo - sosteneva - diversi Cavalieri avevano espresso il desiderio che il Gran Maestro non partecipasse all'elezione del suo successore: in accordo con il Pontefice e in qualità di Delegato Speciale, l'Arcivescovo Becciu si appellava quindi all'obbedienza dovuta da Fra' Festing in quanto religioso per chiedergli di rinunciare a prendere parte all'assise romana del successivo 29 aprile. Nel documento si legge infatti:

"However, with a view to the a Complete Council of State, to be held on 29 April, many have expressed their wish that you not come to Rome and participate in the voting sessions. Your presence would reopen wounds, only recently healed, and would prevent the event taking place in an atmosphere of peace and regained harmony.

In consideration of the above, and having shared the decision with the Holy Father, I ask you, in my capacity as Special Delegate, not to be present at the Complete Council of State and to forego your trip to Rome on this occasion. I ask you this as an act of obedience, in which

⁵⁵ L'intervista menzionata, condotta da **D. HITCHENS**, è stata pubblicata il 23 marzo 2017 sul sito *internet* del settimanale *Catholic Herald* con il titolo *'The Pope said I could be re-elected': an interview with Fra' Matthew Festing* (il suo contenuto è consultabile all'indirizzo <http://www.catholicherald.co.uk/issues/march-24th-2017/the-pope-said-i-could-be-re-elected-an-interview-with-fra-matthew-festing/>). Secondo quanto riportato nell'articolo, Fra' Festing avrebbe dichiarato quanto segue a proposito del suo incontro del 24 gennaio con il Pontefice: «I said, "Can I ask you a hypothetical question?" He said yes. And I said, "Hypothetically, what would happen if I was re-elected?" He thought for a moment and said, well, that would be all right»; rispetto a questa eventualità, inoltre, avrebbe così commentato: "I have no intention of running a campaign. However, if they re-elect me, I would have to consider agreeing to it".



you will, without doubt, recognize this sacrifice of yours as a self-giving gesture for the good of the Order of Malta”⁵⁶.

Questo secondo richiamo all’obbedienza mosso a Fra’ Festing non ebbe tuttavia la stessa efficacia di quello che, pochi mesi prima, l’aveva spinto a rinunciare al Gran Magistero: alcuni giorni dopo aver ricevuto la lettera firmata dall’Arcivescovo Becciu - e averne “letto la richiesta con grande tristezza e sorpresa”⁵⁷ - il religioso britannico annunciò infatti, per mezzo di un portavoce, l’intenzione di presentarsi ugualmente a Roma, disattendendo così il divieto impostogli⁵⁸. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, pochi giorni prima della data stabilita la Santa Sede avrebbe rivisto la propria decisione, revocando infine la proibizione e permettendo così a Fra’ Festing di recarsi alla riunione del Consiglio Compito di Stato⁵⁹.

In preparazione di questo evento, Papa Francesco convocò il Delegato Speciale Becciu e i vertici dell’Ordine per un’udienza privata⁶⁰, e inviò inoltre al Luogotenente Interinale e ai membri del Consiglio Compito di Stato una lettera - già menzionata poco sopra - per rivolgere loro “una parola di incoraggiamento e un pensiero di riflessione” in vista dell’elezione. Arrivati finalmente alla data del 29 aprile, l’assemblea stabilì di nominare un Luogotenente di Gran Maestro - carica che comporta per l’eletto gli “stessi poteri del Gran Maestro, eccetto le prerogative onorifiche

⁵⁶ La lettera inviata dal Delegato Speciale Becciu a Fra’ Festing può essere consultata online all’indirizzo <https://www.scribd.com/document/345513641/Lettera-Festing-15-04-2017#>.

⁵⁷ Sarebbe stato lo stesso Fra’ Festing a descrivere in questi termini la propria reazione alla lettera del Delegato Speciale: la sua dichiarazione è stata riportata nell’articolo pubblicato online a cura della redazione di *Vatican Insider* il 27 aprile 2017 con il titolo *Ordine di Malta, udienza privata del Papa con i vertici* (consultabile all’indirizzo <http://www.lastampa.it/2017/04/27/vaticaninsider/ita/vaticano/ordine-di-malta-udienza-privata-del-papa-con-i-vertici-xQVYvlyCBy4aWRP3EUfM3J/pagina.html>).

⁵⁸ La notizia della decisione di Fra’ Festing di presentarsi ugualmente a Roma per la seduta del Consiglio Compito di Stato è stata diffusa dall’agenzia di stampa *Reuters* con un articolo dal titolo *Ex Knights of Malta head defies pope order, plans Rome return*, pubblicato online il 27 aprile 2017 a firma di **P. PULLELLA** (<https://www.reuters.com/article/pope-knights/ex-knights-of-malta-head-defies-pope-order-plans-rome-return-idUSKBN17S26V>).

⁵⁹ Di tale circostanza è data notizia in un articolo di **E. PENTIN**, pubblicato online dal *National Catholic Register* il 26 aprile 2017 con il titolo *Vatican reverses decision, allows Festing to take part in Order of Malta election* (consultabile all’indirizzo <http://m.ncregister.com/blog/eward-pentin/vatican-reverses-decision-allows-festing-to-take-part-in-order-of-malta-ele#.Wm9DMNThCt->).

⁶⁰ La notizia dell’incontro della sera del 26 aprile 2017 tra il Pontefice, il Delegato Speciale e alcuni membri dell’Ordine è stata comunicata dalla Sala Stampa della Santa Sede e diffusa online da *Radio Vaticana* il giorno seguente (l’annuncio, recante il titolo *Il Papa riceve in udienza privata i vertici dell’Ordine di Malta*, è consultabile all’indirizzo http://it.radiovaticana.va/news/2017/04/27/il_papa_riceve_i_vertici_dellordine_di_malta/1308503).



della sovranità”, ma di durata annuale e non vitalizia⁶¹ -, designando per questo ruolo Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Cavaliere professo dalla lunga esperienza nel ricoprire incarichi di responsabilità all’interno dell’Ordine⁶². Dopo aver prestato il proprio giuramento e assolto alcuni impegni istituzionali, il successivo 11 maggio Fra’ Giacomo Dalla Torre rivolse ai membri della Religione il suo primo messaggio ufficiale, nel corso del quale ebbe modo di riferirsi anche al percorso intrapreso in prospettiva della prossima riforma costituzionale. In questa occasione, la nuova Guida degli Ospedalieri affermò infatti:

“Uno dei miei compiti principali sarà quello di lavorare al processo di riforma della Costituzione dell’Ordine. Sono già state avviate consultazioni per esaminare le questioni istituzionali. Negli ultimi decenni l’Ordine di Malta è cresciuto oltre ogni aspettativa, in particolare sotto la guida degli ultimi due Gran Maestri: per questo siamo loro grati. La crescita richiede anche una maggiore responsabilità. È per questo che abbiamo bisogno di aggiornare alcune regole e di rendere il sistema di Governo più al passo con i tempi, il ruolo e la dimensione dell’Ordine. Tutto ciò avverrà senza modificare in alcun modo il carisma e gli ideali dell’Ordine”⁶³.

Inoltre, secondo quanto dichiarato dall’Ambasciatore Bertero Gutiérrez nel corso della sua succitata intervista, il precedente 3 maggio il Sovrano Consiglio aveva nominato un Comitato direttivo per la riforma composto da nove membri, cinque dei quali provenienti dallo stesso Sovrano Consiglio, due dal Consiglio di Governo, uno dalle file dei Cappellani professi e l’ultimo individuato nella persona del Prelato; alle riunioni di

⁶¹ Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 23, par. 5; Codice 1997, art. 146.

⁶² La notizia dell’avvenuta elezione fu comunicata dall’Ordine il giorno stesso, con una nota diffusa *online* dal titolo *Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto eletto Luogotenente del Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta* (<https://www.orderofmalta.int/it/press-release/fra-giacomo-dalla-torre-del-tempio-di-sanguinetto-eletto-luogotenente-del-gran-maestro-del-sovrano-ordine-di-malta/>). Riguardo alle funzioni svolte in passato per il S.M.O.M. dall’attuale Luogotenente di Gran Maestro, ricordiamo qui solamente che Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto era già stato chiamato a esercitare il ruolo di Gran Priore di Lombardia e Venezia dal 1994 al 1999, di membro del Sovrano Consiglio dal 1999 al 2004, di Gran Commendatore dell’Ordine dal 2004 al 2009, di Luogotenente Interinale nel periodo di vacanza intercorrente tra la dipartita del Gran Maestro Fra’ Andrew Bertie e l’elezione di Fra’ Matthew Festing come suo successore, nonché di Gran Priore di Roma dal 2008.

⁶³ Il testo completo del *Messaggio del Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta*, corredato dalle riprese video appositamente realizzate, è stato pubblicato sul sito *internet* del S.M.O.M. in data 11 maggio 2017 ed è consultabile all’indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2017/05/11/messaggio-del-luogotenente-gran-maestro-del-sovrano-ordine-malta/>.



questo gruppo aveva deciso di partecipare anche lo stesso Luogotenente di Gran Maestro, e il successivo 29 maggio - data in cui si era tenuto il primo incontro del Comitato - l'Ambasciatore era stato chiamato a coordinarne i lavori. Il tema del rinnovamento legislativo melitense fu inoltre oggetto del primo colloquio ufficiale intrattenuto tra il Pontefice e Fra' Giacomo Dalla Torre dopo l'elezione di quest'ultimo⁶⁴.

5 - Possibili esiti della riforma: il rapporto con la Santa Sede e l'assetto istituzionale dell'Ordine

Concentrandoci sulla valutazione dei possibili contenuti di questo processo di rinnovamento normativo, va innanzitutto segnalato che per il suo studio - come dichiarato dall'Ambasciatore Bertero Gutiérrez - l'Ordine ha costituito dieci gruppi di lavoro, ognuno dei quali impegnato su uno dei seguenti temi: prima classe; seconda classe; terza classe; spiritualità e conoscenza teologica: preparazione e formazione; ministero dei cappellani nell'Ordine; ruolo e posizione delle Dame nell'Ordine; i giovani; struttura del Governo e *governance*; organizzazioni locali (Gran Priorati, Sottopriorati, Associazioni nazionali); amministrazione finanziaria e *compliance*. Lo stesso coordinatore del Comitato direttivo per la riforma ha definito inoltre il procedimento intrapreso "una straordinaria opportunità" per la Religione giovannita, che a causa della "crescita esponenziale" goduta nel corso degli anni - con la moltiplicazione del numero dei suoi membri, dei suoi organi periferici, delle relazioni diplomatiche intrattenute - richiederebbe oggi "regole e procedure, e un sistema di governo più al passo con i tempi, con il ruolo e la dimensione internazionale dell'Ordine".

L'aspetto più rilevante di questo aggiornamento, tuttavia, non consisterà tanto nelle modifiche introdotte in settori specifici dell'ordinamento melitense, quanto piuttosto nel riflesso determinato da tali cambiamenti sulla natura giuridica del S.M.O.M. - nella quale coesistono, lo ricordiamo, le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine

⁶⁴ All'interno del comunicato dal titolo *Papa Francesco ha ricevuto Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto e il Sovrano Consiglio*, pubblicato sul sito internet dell'Ordine il 23 giugno 2017 (<https://www.orderofmalta.int/it/2017/06/23/papa-francesco-ha-ricevuto-fra-giacomo-dalla-torre-del-tempio-di-sanguinetto-e-il-sovrano-consiglio/>), è infatti possibile leggere: "Nel corso dell'udienza è stato fatto il punto sul processo di riforma della Carta Costituzionale avviato per rendere l'Ordine di Malta più in linea con le esigenze di una istituzione che negli ultimi anni è cresciuta e ha ampliato in maniera significativa la sua presenza sul territorio".



religioso - e conseguentemente sul suo riconoscimento sul piano internazionale, entrambe questioni tuttora dibattute. Per ciò che concerne la prima, è stato correttamente osservato come a rendere ancor più difficoltoso il tentativo di fornire una definizione dello *status* della Milizia concorra l'inadeguatezza dei criteri utilizzati per analizzarlo: da un lato, poiché le categorie contemporanee in cui si cerca di incasellare il S.M.O.M. non possono corrispondere in modo soddisfacente alle peculiarità di una condizione inestricabilmente legata - anche sul piano del diritto - al mondo medioevale, in cui l'Ordine è nato e si è dotato dei propri caratteri fondamentali; dall'altro perché i concetti a cui solitamente si ricorre sono quelli elaborati per gli enti statali, i quali presuppongono quindi la presenza di quella dimensione territoriale di cui il Convento giovanita è invece privo - e che, indipendentemente dalle vicissitudini della storia, con tutta probabilità non ha mai rappresentato una sua componente essenziale -. Per questi motivi, solitamente non rimane che riferirsi al S.M.O.M. come a una istituzione *sui generis*⁶⁵. A proposito della seconda problematica segnalata, è invece evidente come una simile incertezza circa la natura dell'Ordine non sia potuta in passato e non possa oggi che tradursi in un'estrema complessità per quanto riguarda il suo inquadramento nell'ottica del diritto internazionale, rispetto al quale sono stati quindi formulati in dottrina pareri divergenti⁶⁶. La condizione del Convento su questo piano è infatti

⁶⁵ Per quanto riguarda le due problematiche qui evidenziate, cfr. **L. MAZZAROLLI**, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione dell'Ordine di Malta*, in *Diritto e Società*, 2000, pp. 1-12; **P. GAMBI, P.J. SANDONATO DE LEÓN**, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, in *Ius Canonicum*, XLIV (2004), pp. 197-231; **P. GAMBI**, *Malta [Soberana Orden de]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 251-254.

⁶⁶ La complessa questione relativa alla personalità giuridica internazionale del S.M.O.M. è stata esaminata in numerose trattazioni, dalle quali sono emerse nel corso degli anni opinioni assai discordanti. Tra gli Autori contrari al riconoscimento di soggettività internazionale per l'Ordine, cfr. **G. BARILE**, *I diritti assoluti nell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 362; **A.C. BREYCHAVAUTHIER, M. POTULICKI**, *The Order of St. John in International Law. A forerunner of the Red Cross*, in *The American Journal of International Law*, XLVIII (1954), pp. 554-563; **A. BERNARDINI**, *Ordine di Malta e diritto internazionale*, cit., pp. 497-562; **P. PAONE**, *Ordine di Malta e sistema giuridico internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXII (1979), pp. 233-286; **R. QUADRI**, *Diritto internazionale pubblico*, ristampa della 5ª ed. (1968), Liguori, Napoli, 1989, pp. 506 e ss.; **B. CONFORTI**, *Sui privilegi e le immunità dell'Ordine di Malta*, in *Il Foro italiano*, CXIII (1990), pp. 2597-2604; **ID.**, *Giustizia italiana per l'Ordine di Malta?*, in *Il Corriere Giuridico*, IX (1992), pp. 552-560; **ID.**, *Diritto Internazionale*, 10ª ed., Editoriale scientifica, Napoli, 2014, pp. 33-34; **T. TREVES**, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, continuazione del *Diritto internazionale* di Mario Giuliano, nuova edizione del *Diritto Internazionale, parte generale* di Mario Giuliano, Tullio



Scovazzi, Tullio Treves (1991), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 164-167; **C. FOCARELLI**, *Diritto internazionale*, 3^a ed., Cedam, Vicenza, 2015, pp. 74-76; **ID.**, *Trattato di Diritto Internazionale*, Utet, Assago, 2015, pp. 162-168; **A. SINAGRA**, **P. BARGIACCHI**, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 95-96. Tra chi si è espresso invece in senso favorevole alla soggettività, cfr. **P. FEDOZZI**, *Corso di diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1930, pp. 429 e ss.; **ID.**, *Introduzione al diritto internazionale*, 3^a ed., Cedam, Padova, 1938, pp. 443 e ss.; **G. CANSACCHI**, *La personalità di diritto internazionale del S.M.O. Gerosolimitano detto di Malta*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XLVII (1936), pp. 89-118; **ID.**, *Il diritto di legazione attivo e passivo dell'Ordine di Malta*, in *Diritto Internazionale*, IV (1940), pp. 58-81; **ID.**, *I rapporti diplomatici tra l'Ordine di Malta e la Santa Sede*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LII (1941), pp. 3-14; **ID.**, *Lo «status» dell'Ordine di Malta*, cit., pp. 394-416; **ID.**, *La «dipendenza» dell'Ordine di Malta dalla Santa Sede*, in *Annali di diritto internazionale*, X (1952), pp. 3-12; **ID.**, *La soggettività internazionale dell'Ordine di Malta*, cit., pp. 39-48; **ID.**, *L'Ordine di Malta e l'ordinamento giuridico melitense*, in *Il Foro Padano*, XIX (1964), pp. 1375-1376; **ID.**, *La sovranità dell'Ordine di Malta*, in *Relazioni internazionali*, XXXIX (1975), pp. 204-205; **ID.**, *Istituzioni di diritto internazionale pubblico*, 6^a ed., Giappichelli, Torino, 1979, pp. 73-74; **ID.**, *L'Ordine di Malta: soggetto primario di diritto internazionale*, in *Studi in memoria di Gian Carlo Venturini*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 75-90; **U. BISCOTTINI**, *Sulla condizione giuridica dell'Ordine di Malta*, in *Archivio storico di Malta*, X, (1939), pp. 1-16; **ID.**, *Sui rapporti fra l'Ordine di Malta e la Santa Sede*, in *Archivio storico di Malta*, XII (1941), pp. 131-139; **G. ARANGIO-RUIZ**, *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 405; **ID.**, *Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 99; **CH. D'OLIVIER FARRAN**, *The Sovereign Order of Malta in International Law*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, III (1954), pp. 217-234; **G. BALLADORE PALLIERI**, *Diritto internazionale pubblico*, cit., pp. 122 e ss.; **A. COMBA**, *Rilevanza nell'ordinamento interno italiano delle attività pubblicistiche esplicate nell'ordinamento melitense*, in *Giurisprudenza italiana*, CXVII (1965), pp. 413-420; **A. MARESCA**, *La missione diplomatica*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1967, p. 47 e ss.; **M. MIELE**, *Diritto internazionale*, 3^a ed., Cedam, Padova, 1972, pp. 75-76; **S. SEVERI**, *Alcune osservazioni in merito all'attuale situazione giuridica del Sovrano Militare Ordine di Malta*, Casa editrice Istituto padano di arti grafiche, Rovigo, 1970, pp. 15 e ss.; **A. PEZZANA**, *Il fondamento giuridico e storico della sovranità dell'Ordine Gerosolimitano di Malta*, Grafiche Palazzotti, Roma, 1973; **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 55 e ss.; **R. MONACO**, *Osservazioni sulla condizione giuridica internazionale dell'Ordine di Malta*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXIV (1981), pp. 14-29; **F. CAPOTORTI**, *Corso di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 41-42; **P. PAPANTI-PELLETIER**, *L'ordinamento giuridico melitense*, cit., pp. 545-556; **L. MAZZAROLLI**, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione*, cit., pp. 1-12; **P. GAMBI**, **P.J. SANDONATO DE LEÓN**, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico*, cit., pp. 197-231; **F. TURRIZIANI COLONNA**, *Sovranità e indipendenza*, cit., pp. 99 e ss.; **R. MONACO**, **C. CURTI GIALDINO**, *Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte generale*, 3^a ed., Utet, Assago, 2009, pp. 416-421; **K. KARSKI**, *The International Legal Status of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta*, in *International Community Law Review*, XIV (2012), pp. 19-32; **G. IUDICA**, **P. ZATTI**, *Linguaggio e regole del diritto privato*, 17^a ed., Cedam, Padova, 2016, p. 85; **E. VITALI**, **A.G. CHIZZONITI**, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, 12^a ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 83; **P. ZATTI**, **V. COLUSSI**, *Lineamenti di diritto privato*, 16^a ed., Cedam, Vicenza, 2017, p. 135. Tra gli interventi sul tema, si segnalano inoltre **C.A. JEMOLO**,



segnata da elementi contrastanti: tra quelli a sostegno della sua soggettività, possiamo menzionare ad esempio la presenza di un'organizzazione interna che pare potersi dire sovrana, o le numerose relazioni intrattenute con ordinamenti statali - tramite l'esercizio da parte della Religione sia dello *ius contrahendi* sia dello *ius legationis* -; tra quelli in contrasto con una simile ipotesi è invece possibile ricordare la carenza di quegli elementi tipici di uno Stato, circostanza che ha indotto alcuni Autori a giudicare la posizione rivendicata dalla Milizia melitense una mera - e attualmente ingiustificata - eredità storica. Il profilo più dibattuto a questo riguardo, tuttavia, è senza dubbio rappresentato anche in tale contesto dalla relazione che lega l'Ordine alla Santa Sede, considerato talvolta un invalicabile ostacolo al riconoscimento di personalità internazionale per un'istituzione che si proclama autonoma e sovrana, ma che risulta formalmente e sostanzialmente - almeno in qualche grado - subordinata a un altro ente⁶⁷.

L'esempio poco significativo e poco chiaro dell'Ordine Gerosolimitano, in *Rivista di diritto internazionale*, XXII (1929), pp. 190-205; **ID.**, *Il cavaliere inesistente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XXXIII (1979), pp. 803-813; **A. GIOIA**, *Diritto internazionale*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 2015, pp. 311-312; **F. SALERNO**, *Diritto internazionale. Principi e norme*, 4^a ed., Cedam, Padova, 2017, pp. 332-333, 340. Per quanto riguarda invece le immunità giurisdizionali godute dal Convento giannita in virtù della sua peculiare posizione, si rinvia a **N. RONZITTI, G. VENTURINI**, *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, con raccolta di giurisprudenza italiana a cura di A. Atteritano, Cedam, Padova, 2008, pp. 205-234.

⁶⁷ È da notare, peraltro, come interpretazioni tra loro assai distanti riguardo alla valenza da attribuire alla relazione con la Santa Sede siano state fornite dagli stessi sostenitori della sua compatibilità con il riconoscimento di soggettività internazionale al S.M.O.M. **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 60, 66, ad esempio, prende le mosse dalla distinzione tra i due profili di Ordine religioso e di Ordine sovrano per giungere alle seguenti conclusioni: "In sostanza la situazione attuale non è diversa — in punto di diritto — da quella storicamente consolidata, cosicché non potrà affermarsi l'inesistenza di una sfera di autodeterminazione dell'Ordine nei confronti degli Stati, né potrà affermarsi il diritto di ingerenza della S. Sede negli affari internazionali dell'Ordine, sotto forma di rappresentanza internazionale a carattere istituzionale, perché la protezione accordata dalla S. Sede all'Ordine non significa di certo protettorato. Né può parlarsi di vassallaggio se non altro perché nella fattispecie sussisterebbero rapporti regolati dal diritto internazionale tra Stato vassallo e Stato *suzerain*"; e ancora: "Per questi motivi se appare logica e corretta conclusione che una eventuale modificazione dei fini o la laicizzazione dell'Ordine determinerebbe automaticamente il disconoscimento internazionale da parte della S. Sede, rimane impregiudicato quale sarebbe l'atteggiamento degli Stati di fronte ai quali questi fini e la stessa struttura religiosa non hanno mai costituito una condizione (espressa o tacita) del riconoscimento". Una concezione molto diversa, secondo la quale l'abolizione dell'Ordine potrebbe essere legittimamente stabilita *tout court* da una decisione unilaterale del Romano Pontefice, è invece espressa in **K. KARSKI**, *The International Legal Status*, cit., p. 26, in cui si legge: «Even the broadest autonomy does not exempt the Order



È quindi evidente da quanto appena sintetizzato su un dibattito invero secolare e amplissimo, al quale in questa sede non possiamo che rinviare, come la maggiore incognita relativa alla riforma in atto consista nelle modifiche che saranno introdotte in merito a questa particolare relazione, poiché da esse dipenderà in larga parte la legittimazione del ruolo dell'Ordine nell'ambito della comunità internazionale. Tenuto conto dello svolgimento degli eventi che a questo processo di aggiornamento hanno dato avvio, a questo proposito sono stati generalmente ipotizzati due possibili esiti, curiosamente opposti nel significato: da un lato è stato infatti espresso il timore di una repentina secolarizzazione della Religione giovanita, che perderebbe o comunque vedrebbe così diluito il proprio carattere confessionale e assumerebbe quindi una conformazione simile a quella del Comitato internazionale della Croce Rossa - ente che, in virtù delle attività umanitarie svolte e dello *status* internazionale posseduto, viene talora già paragonato alla Milizia degli Ospedalieri⁶⁸ -; dall'altro è stato paventato un sostanziale rafforzamento della dipendenza nei confronti della Santa Sede da parte del Convento melitense, che potrebbe

from the Pope's sovereign authority. All of the Order's powers as well as the Order itself can be abolished by an arbitrary, unilateral decision of the Pope or a person authorised by him. The Pope, who possesses supreme, full, immediate, freely exercised, and universal power in the Church, can dissolve the Order at any moment. According to Can. 584 of the Code of Canon Law of 1983 (CIC/1983), the suppression of any order pertains only to the Holy See. Canon law stabilised the existence of its legal or juridical persons, including religious orders. Under Can. 120 § 1, "A juridical person is perpetual by its nature; nevertheless, it is extinguished if it is legitimately suppressed by competent authority or has ceased to act for a hundred years". The Order may be dissolved only by the Holy See».

⁶⁸ A questo proposito, è interessante ricordare la valutazione formulata nel 2006 dal primo Capo Missione della Rappresentanza del S.M.O.M. presso l'Assemblea Generale della Nazioni Unite a proposito del ruolo che il Convento melitense avrebbe potuto assumere all'interno della comunità internazionale negli anni successivi. In **C. MARULLO DI CONDOJANNI**, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta*, cit., p. 27, è infatti riportata la seguente considerazione: «In questo contesto appare difficile azzardare ipotesi di progressi nella posizione occupata dall'Ordine alle Nazioni Unite. Il futuro potrà seguire due vie: la prima, di permanenza nella posizione raggiunta, lavorando sul piano umanitario nel contesto delle ONG, con poca visibilità e poca efficacia per la massiccia concorrenza rappresentata, tra gli altri, dalla Croce Rossa internazionale e dalla Mezza Luna Rossa. In questo caso la partecipazione dell'Ordine all'ONU si sostanzierà in occasionali e sterili *kermesse* di membri del Sovrano Consiglio che si esibiranno al solo fine di incrementare il loro personale curriculum con un discorso fatto all'Assemblea Generale e, perché no, al Consiglio di Sicurezza nel nome della "... lunga esperienza maturata dall'Ordine, in secoli, nella cura dei malati in Europa e nel Sud del Mediterraneo"; la seconda, di evoluzione nel gestire un ruolo diplomatico di mediazione, specie di natura preventiva per evitare i conflitti e quindi le vittime e gli infermi».



così vedere gravemente compromessa la sussistenza - già oggi non pacificamente riconosciuta - di quei requisiti necessari al riconoscimento della sua soggettività internazionale.

Riguardo alla prima congettura, sono state molteplici le rassicurazioni in senso opposto provenienti dai vertici del S.M.O.M., il cui Delegato Speciale ha ad esempio definito 'impensabile' l'eventualità dell'abbandono del carattere religioso dell'Ordine⁶⁹. Una smentita *de facto* - per così dire - della perdita di rilevanza sul piano internazionale prospettata dal secondo scenario è invece giunta il 15 novembre 2017, data in cui il Governo giovanita ha annunciato lo stabilimento di rapporti diplomatici con la Repubblica Federale di Germania, portando così a 107 il numero di relazioni bilaterali intrattenute con ordinamenti statali⁷⁰.

Nonostante non sia ancora possibile stabilire con certezza in che modo il processo di aggiornamento in corso inciderà su questo tema, vi sono tuttavia nella recente crisi istituzionale alcuni elementi che permettono di avanzare delle ipotesi al riguardo. A questo scopo, risulta però utile operare innanzitutto un rapido confronto con le modifiche introdotte sui precedenti testi normativi dalla riforma del 1997, che ha aggiornato il Codice e la Carta costituzionale alla versione fino a oggi vigente. È stato infatti osservato come in questa occasione l'ordinamento melitense abbia sperimentato due importanti cambiamenti di portata generale. Per quanto riguarda il rapporto con la Santa Sede, vennero infatti accentuati i profili della sovranità e dell'autonomia dell'Ordine, emancipandolo dalla precedente condizione di più evidente dipendenza con un mutamento che Papanti-Pelletier ha definito una vera e propria "rivoluzione copernicana": tra le novità più rilevanti possiamo ricordare l'eliminazione dell'esplicito rinvio alla sentenza cardinalizia del 1953, una miglior definizione delle

⁶⁹ In particolare, secondo quanto riportato in un articolo di E. PENTIN pubblicato online dal *National Catholic Register* il 5 maggio 2017 con il titolo *Archbishop Becciu: 'unthinkable' for Order of Malta to lose its religious character* (consultabile all'indirizzo <http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/archbishop-becciu-order-of-malta-will-keep-its-religious-character>), l'Arcivescovo Becciu avrebbe dichiarato: "for a thousand years the Order of Malta has been considered 'religious', [and so the idea it] would not be religious is unthinkable"; e ancora "From the very foundation of the Order, the *tuitio Fidei* and the *obsequium pauperum*, its two pillars, were never separate, nor can they be separated".

⁷⁰ La notizia è stata data lo stesso 15 novembre 2017 con un comunicato pubblicato sul sito internet dell'Ordine dal titolo *Visita Ufficiale del Ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel, in occasione dell'apertura delle relazioni diplomatiche tra Germania e Ordine di Malta* (consultabile all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2017/11/15/visita-ufficiale-del-ministro-degli-esteri-tedesco-sigmar-gabriel-occasione-dellapertura-delle-relazioni-diplomatiche-tra-germania-e-ordine-di-malta/>).



relazioni diplomatiche intercorrenti tra i due enti e la limitazione degli interventi pontifici richiesti negli atti interni dell'Ordine, come ad esempio negli ambiti dell'elezione del Gran Maestro o della nomina di membri del Sovrano Consiglio⁷¹. Oltre a questo aspetto, sul piano puramente interno Mazzarolli - già componente del consiglio direttivo dell'Associazione dei Cavalieri italiani del S.M.O.M. - notava invece un ridimensionamento delle facoltà del Gran Maestro, il cui potere decisionale era stato ridotto in favore di una più ampia partecipazione del Sovrano Consiglio nel governo dell'Ordine⁷².

Ora, alla luce di quanto accaduto a partire dal dicembre 2016, sembra potersi supporre che nelle nuove versioni delle fonti del diritto melitense potrebbe per un verso venire forse attuata un'inversione di quella "rivoluzione copernicana" descritta poco sopra, con il ritorno a una più marcata subordinazione dell'Ordine alla Santa Sede, mentre per l'altro essere confermata la tendenza indicata dal Mazzarolli, con un'ulteriore limitazione dei poteri del Gran Maestro e la previsione di una maggior collegialità nell'esercizio della funzione di governo. Queste linee direttrici, se effettivamente accolte, dovranno inoltre necessariamente trovare riscontro in specifici campi dell'ordinamento melitense, e in particolare nelle discipline rispettivamente relative ai diversi ceti in cui sono suddivisi i membri dell'Ordine e alle prerogative del Gran Magistero. Nell'ipotizzare quali saranno le soluzioni adottate in queste due sfere possiamo anzitutto trarre qualche spunto da due differenti strumenti, entrambi prodotti da alti ufficiali del S.M.O.M. ma dal cui contenuto emergono posizioni a volte contrapposte: prenderemo cioè in esame da un lato l'intervista rilasciata il 14 febbraio 2017 dal Gran Commendatore Ludwig Hoffmann von Rumerstein⁷³, dall'altro il documento redatto il successivo 12 aprile da Johannes Lobkowicz, Procuratore e Cancelliere del Gran Priorato di Boemia, in risposta all'appello con cui lo stesso Luogotenente Interinale e il Delegato Speciale avevano esortato i membri dell'Ordine a presentare le proprie proposte per il progetto di riforma⁷⁴.

⁷¹ Cfr. **P. PAPANTI-PELLETIER**, *L'ordinamento giuridico melitense*, cit., pp. 545-556.

⁷² Cfr. **L. MAZZAROLLI**, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione*, cit., pp. 9-10.

⁷³ L'intervista al Gran Commendatore - e al tempo Luogotenente Interinale - dell'Ordine è stata pubblicata con il titolo "*Derzeit maximal zwölf Personen*" für Chefposten des Malteserordens e a firma di **M. VOSATKA** sul sito internet del quotidiano austriaco *Der Standard* il 14 febbraio 2017 (il suo contenuto è consultabile all'indirizzo <http://derstandard.at/2000052118079/Derzeit-maximal-zwoelf-Personen-fuer-Chefposten-des-Malteserordens>).

⁷⁴ Il contenuto del documento prodotto dal Procuratore e Cancelliere Johannes Lobkowicz, recante la data del 12 aprile 2017 e il titolo *Thoughts on Reform*, può essere



6 - I Cavalieri melitensi tra professione religiosa e requisiti nobiliari

In una disamina ordinata delle più verosimili modificazioni costituzionali che il processo di riforma in atto potrebbe introdurre, sembra opportuno iniziare dalla disciplina relativa alla comunità cui l'ordinamento melitense fa riferimento, vale a dire i membri stessi dell'Ordine: la loro suddivisione in diverse classi ha da sempre rappresentato una costante nella lunga storia giovannita, nel corso della quale sono però profondamente mutati i criteri stabiliti per tale ripartizione. Rispetto alla normativa dei secoli passati, un'innovazione rilevante e oggi particolarmente evidente a questo proposito ha riguardato il profilo religioso: mentre un tempo - fin dalle origini del Convento - "l'acquisizione di membri non celibi o che non professassero i voti era estremamente rara e dovuta a eccezionali benemerienze verso l'Ordine", attualmente è normale per la Religione accogliere tra le proprie fila anche - e soprattutto - membri non professi. Un percorso analogo è stato inoltre compiuto nei confronti della componente aristocratica, tuttora rivendicata nel primo articolo della Carta costituzionale del S.M.O.M., ma carica di un'accezione molto diversa da quella originaria, che può essere così sintetizzata:

«il carattere nobiliare è bensì tuttora attuale, ma l'antica nobiltà di sangue, in un primo momento esclusiva, convive oggi con la nobiltà "per grazia sovrana" cosicché il carattere tradizionalmente nobiliare dell'Ordine deve essere inquadrato in questa prospettiva mirante ad acquisire chi - sebbene non nobile per nascita - ne abbia meritato per proprie benemerienze, mediante l'esercizio di peculiari prerogative spettanti al Capo Sovrano»⁷⁵.

Più nello specifico, per quanto riguarda la professione religiosa, è da evidenziare come essa non sia più considerata un requisito necessario al fine dell'ammissione nell'Ordine, ma mantenga ciononostante una rilevanza capitale per ciò che concerne la suddivisione interna dei Giovanniti. La Costituzione del 1997 prevede infatti che i membri della Religione siano raggruppati in tre diversi ceti proprio in base a questo parametro: al primo, in particolare, appartengono esclusivamente i membri professi, cioè coloro che hanno emesso i voti di povertà, castità e obbedienza, e che perciò "[s]ono religiosi a tutti gli effetti del Diritto Canonico e si attengono alle

consultato online all'indirizzo <https://www.scribd.com/document/346504192/Erich-Lobkowitz-Thoughts-on-Reform>.

⁷⁵ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., p. 29.



norme particolari che li riguardano⁷⁶. Del secondo fanno invece parte i Cavalieri e le Dame che non pronunciano i voti ma solo

“una speciale Promessa, vincolante in coscienza, ad una vita tendente alla perfezione cristiana, secondo il proprio stato, nello spirito dell’Ordine e nell’ambito delle sue opere, in conformità della propria vocazione e delle direttive dei legittimi Superiori⁷⁷”.

Il terzo, infine, raggruppa tutti “quei membri che non emettono Voti religiosi né Promessa, ma vivono secondo le norme della Chiesa, pronti a impegnarsi per l’Ordine e per la Chiesa⁷⁸”. Questa distinzione è attualmente la più rilevante, in quanto solo coloro che appartengono ai ceti più alti possono aspirare a ricoprire funzioni di governo all’interno dell’Ordine: a essere riservati a Cavalieri professi sono tuttavia solamente il ruolo di Gran Maestro e quello di Gran Commendatore, mentre le altre Alte Cariche - cioè gli uffici di Gran Cancelliere, di Grand’Ospedaliere e di Ricevitore del Comun Tesoro - devono essere affidate ai membri del primo ceto in via preferenziale ma non esclusiva, in quanto al loro posto possono essere designati anche dei Cavalieri in obbedienza - cioè appartenenti al secondo ceto - purché la loro elezione sia confermata dal Gran Maestro⁷⁹. Lo stesso principio vige nella scelta dei quattro Consiglieri che insieme ai titolari delle quattro Alte Cariche costituiscono il Sovrano Consiglio, ma con l’apporto di un correttivo: l’art. 20, par. 4, della Costituzione prevede infatti che, oltre al Gran Commendatore, “almeno altri quattro membri del Sovrano Consiglio devono essere Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei”.

Per quanto riguarda invece il profilo nobiliare dell’Ordine, anch’esso ha subito un indubbio ridimensionamento, ma mantiene ciononostante una rilevanza incontestabile: se infatti neppure la nobiltà di nascita è attualmente considerata un requisito indispensabile per poter essere accolti nella Milizia, è comunque proprio in base agli eventuali titoli aristocratici posseduti che gli Ospedalieri sono ulteriormente suddivisi, all’interno dei

⁷⁶ Carta costituzionale 1997, art. 9 par. 1. Nella stessa disposizione è tuttavia ricordato anche che i membri professi dell’Ordine di Malta “[n]on sono obbligati alla vita in comune”.

⁷⁷ Codice 1997, art. 94, par. 1.

⁷⁸ Carta costituzionale 1997, art. 8, par. 1.

⁷⁹ Da notare che, come ricordato in **P. PAPANTI-PELLETIER**, *L’ordinamento giuridico melitense*, cit., p. 548, sotto la Costituzione del 1961 “spettava alla Santa Sede di concedere la dispensa, al fine di permettere a un Cavaliere di obbedienza di entrare a far parte del Sovrano Consiglio, più in generale, di assumere cariche di governo nelle strutture melitensi, in luogo di un Cavaliere professo (art. 20, 2, b), dell’abrogata Carta costituzionale), mentre la Carta riformata attribuisce ora tale potere al Gran Maestro, al quale spetta di confermare o non confermare l’elezione (art. 11, 3)”.



tre ceti già visti, in diverse classi. Sia nel secondo che nel terzo ceti, infatti, è presente una distinzione fra tre diversi gruppi: il primo è quello dei Cavalieri e delle Dame di Onore e Devozione, il secondo quello dei Cavalieri e delle Dame di Grazia e Devozione, il terzo quello dei Cavalieri e delle Dame di Grazia Magistrale. Le tre classi si differenziano, per l'appunto, con riguardo ai criteri che ne regolano l'accesso: per poter essere ammessi in quelle superiori è infatti necessario presentare determinate prove nobiliari, di diverso grado - più stringenti per la prima, meno per la seconda - ma comunque rigorose, mentre è possibile entrare a far parte della terza anche se non si possiede alcun titolo aristocratico⁸⁰. La suddivisione in questi ulteriori gruppi, inoltre, non è affatto esclusivamente onorifica, ma continua a comportare conseguenze sulla possibilità di accedere alle cariche di governo nell'Ordine da parte dei membri. Le norme descritte poco sopra circa il rapporto tra professione religiosa e possibilità di ricoprire i più rilevanti ruoli nell'organizzazione del Convento vanno infatti lette congiuntamente a quanto disposto dall'art. 11, par. 4, della Carta costituzionale, secondo cui le Alte Cariche e gli altri principali uffici "restano riservati ai Cavalieri aventi i requisiti di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione", cioè a quelli in possesso di titoli nobiliari più elevati⁸¹. Per quanto riguarda il primo ceti, invece, la distinzione relativa all'elemento nobile assume una valenza differente: i Cavalieri professi non sono infatti suddivisi ulteriormente in classi in base ai propri titoli aristocratici, ma tra di loro può aspirare a ricoprire la dignità magistrale solo chi vanta i requisiti nobiliari più alti, cioè quelli prescritti per la categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione. Una disciplina simile vale anche per la figura del Gran Commendatore, poiché dal combinato disposto degli artt. 11, par. 4, e 20, par. 4, deriva che questo ufficio può essere ricoperto solo da un Cavaliere che sia al contempo professo e in possesso dei requisiti aristocratici di Onore e Devozione o almeno di quelli di Grazia e Devozione⁸².

⁸⁰ A questo proposito, **G. SCARABELLI**, *Linee di spiritualità del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta*, s.e., Milano, 2001, p. 32, così commenta: "Per quanto riguarda l'Ordine Gerosolimitano, se è vero che secondo la sua tradizione l'appartenenza al ceti nobile costituisce titolo esclusivo per l'ammissione degli aspiranti cavalieri, questa tradizione è andata evolvendosi e lentamente modificandosi nel corso dell'ultimo secolo: oggi l'appartenenza al ceti nobile non è più titolo esclusivo per l'ammissione nell'Ordine".

⁸¹ Nella stessa norma è poi precisato che i medesimi requisiti di nobiltà devono sussistere per almeno quattro dei sei Consiglieri del Sovrano Consiglio.

⁸² Per ciò che concerne, più in generale, la suddivisione interna dei membri dell'Ordine melitense, cfr. **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 28-32; **F. TURRIZIANI**



Questi gli aspetti più rilevanti dell'attuale disciplina concernente l'organizzazione dei membri e delle loro facoltà nell'ordinamento giovanita. È tuttavia da notare che, con tutta probabilità, tale regolamentazione subirà modifiche a seguito del processo di aggiornamento in corso, come indicato - oltre che dalle numerose dichiarazioni rilasciate da membri di primo piano dell'Ordine - dall'inserimento dei tre attuali ceti tra i temi delle "dieci sfere di riflessione" individuate dal Comitato direttivo per la riforma. A questo proposito, all'interno del Convento stesso sono state formulate due opposte valutazioni della questione: mentre il Gran Commendatore Hoffman von Rumerstein, nel corso dell'intervista rilasciata il 14 febbraio 2017, si diceva favorevole alla rimozione di ogni requisito nobiliare ai fini dell'accesso alle Alte Cariche e al Gran Magistero, il Procuratore e Cancelliere Lobkowicz si esprimeva invece in senso totalmente contrario nel documento contenente le sue proposte di riforma, dichiarandosi "strongly opposed" rispetto a una simile ipotesi. L'alto ufficiale ceco suggeriva, al contrario, di mantenere la carica di Gran Maestro riservata a chi possedesse i requisiti della classe dei Cavalieri di Onore e Devozione, e di introdurre al massimo una 'clausola di apertura' che rendesse ammissibile in via eccezionale l'elezione di un candidato privo dei titoli nobiliari richiesti solo in caso di assenza di altri membri idonei e previa conferma papale; per quanto riguardava il profilo religioso, lo stesso Lobkowicz proponeva invece di cancellare il collegamento tra i voti dei membri della prima classe e le prerogative di governo dell'Ordine riservate loro in via esclusiva, argomentando che un simile impegno religioso non può essere considerato un indice delle abilità professionali possedute dai Cavalieri professi nel gestire una 'grande organizzazione' come quella del S.M.O.M.⁸³

COLONNA, *Sovranità e indipendenza*, cit., pp. 87-89; P. GAMBI, *Malta [Soberana Orden de]*, cit., p. 252.

⁸³ All'interno dei suoi *Thoughts on Reform*, nel paragrafo dedicato al primo ceto dei membri dell'Ordine, il Procuratore e Cancelliere del Gran Priorato di Boemia scriveva infatti: "Constitutional Chapter and Code today foresee an integral connection between the vows of the members of the First a Class and their right to strongly participate in the government of the Order. This link lies at the root of many of the problems we have seen in the last years. Vows are - or should be - a commitment to a spiritual vocation. They are not and cannot be witness to the professional abilities of the Professed to run a big organization. For this reason this link should be deleted. The first class should aim at actually becoming the spiritual core of the Order - which they today are not. Should a member of the First Class have the necessary gifts of and training for administration - and the integrity - he should be eligible for all offices. But offices should not be reserved to members of the First Class irrespective of their character and professional abilities!". In

49



Dunque, tra i due indirizzi prospettati, riteniamo più verosimile che l'attuale riforma accolga quello proposto dal Gran Commendatore Hoffman von Rumerstein, stabilendo così un ulteriore ridimensionamento dell'aspetto nobiliare e mantenendo invece intatto il peso del profilo religioso. Ad alimentare questa impressione concorrono molteplici elementi, sia di tipo fattuale sia giuridico. Per quanto riguarda i primi, è innanzitutto possibile notare come una simile tendenza sia stata indicata più volte nel corso degli eventi della recente controversia: tra le indicazioni contenute nella lettera inviata da Papa Francesco al Cardinale Patrono Burke il 1° dicembre 2016, ad esempio, è possibile leggere:

“Vostra Eminenza non mancherà, infine, insieme ai responsabili dell'Ordine, di esplicitare in forma sempre più evidente lo stretto legame che unisce il Sovrano Militare Ordine di Malta al Romano Pontefice, sia nella sua struttura che nel suo funzionamento, affinché possa proseguire efficacemente nella realizzazione della sua duplice finalità di difesa della Fede e di cura dei bisognosi, specialmente gli ammalati”.

Lo stesso Pontefice, nella missiva del 26 aprile 2017 indirizzata al Gran Commendatore Fra' Hoffmann von Rumerstein e ai membri del Consiglio Compito di Stato, scriveva inoltre di “avere la responsabilità di tutti gli Istituti di vita Consacrata, e dunque anche del [...] benemerito e antichissimo Ordine [di Malta]”, a maggior ragione tenendo conto del fatto che “è la stessa Carta Costituzionale a situare il particolare legame con il Successore di Pietro tra i fini dell'Ordine melitense”. Dichiarazioni coerenti con tali direttive sono poi state rese dagli stessi vertici del S.M.O.M.: nel corso della conferenza stampa del 2 febbraio 2017, ad esempio, il Gran Cancelliere von Boeselager ha affermato che uno degli obiettivi del processo in atto sarà quello di aumentare il numero dei membri professi, attualmente

merito all'aspetto nobiliare dell'Ordine, nello stesso documento è invece possibile leggere: “There has been talk in the press of a necessary opening regarding the Group eligible for the office of Grand Master away from Professed Knights of Honor and Devotion. I am strongly opposed to creating such an opening through a change of Constitution and Code, driven only by today's crisis of Membership of the First Class! The Order is by tradition military, chivalrous and nobiliary. The aspect of Nobility has shown in the past to be safeguard of its good traditions, its commitment to its works, its loyalty to the Hl. Father and the Church and its corporate governance. This would not prevent the Order from allowing for an exception on a case to case basis to be allowed by the Hl. Father, in case - lacking suitable Candidates under the Professed Knights in Honor and Devotion - a Member of the First Class who is not Knight of Honor and Devotion is exceptionally apt to fulfill the required prerequisites of the Office of Grand Master”.



molto basso⁸⁴; a tale assicurazione ha poi fatto eco il comunicato pubblicato dall'Ordine il 29 aprile 2017 in occasione dell'elezione di Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, nel quale si legge che "[l]a riforma si concentrerà sull'esigenza dell'Ordine di rafforzare la sua vita spirituale e di aumentare il numero dei suoi membri professi". Se dunque può essere condivisibile l'auspicio espresso dal Cancelliere Lobkowitz a proposito del ruolo dei Cavalieri professi come 'vero nucleo spirituale dell'Ordine', appare tuttavia poco plausibile l'ipotesi che, dopo gli sforzi promessi per attirare nuove vocazioni, questi possano essere relegati a un ruolo subalterno nell'esercizio delle funzioni di governo e quindi - nella sostanza - meramente 'orante'. Un'ulteriore conferma è stata infine fornita dallo stesso coordinatore del Comitato direttivo Bertero Gutiérrez, che nel corso della sua intervista del 28 giugno 2017 ha dichiarato:

"Posso assicurare tutti che lo spirito di questa riforma è di consolidare la nostra identità di ordine religioso laicale, di rafforzare l'efficacia delle nostre opere mediche e sociali, e di consolidare la nostra presenza e il nostro peso sul piano della diplomazia umanitaria a livello globale. I carismi della *'tuitio fidei et obsequium pauperum'*, così come sono stati espressi in nove secoli di vita dell'Ordine, non sono in alcun modo in discussione. Chi sostiene queste opinioni non conosce bene il processo di modifica delle nostre norme costituzionali. Il Capitolo Generale Straordinario, che avrà il compito di approvare la riforma, ha bisogno di ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti. Inoltre, le norme che riguardano i Membri Professi, dovranno non solo ottenere i due terzi dei voti dei Capitolari, ma anche dei due terzi dei Professi stessi. È quindi assolutamente impossibile che ci possa essere una modifica contro la natura religiosa dell'Ordine"⁸⁵.

⁸⁴ In questa occasione il Gran Cancelliere ha infatti dichiarato: "I think it's no secret that the number of the professed in the Order is not very high: we have about 55 professed Knights in comparison to a total membership of 13.500. It's a very low figure, and probably one of the aspects of the reform will be what can be done to attract more people to follow a vocation as a professed Knight. The professed are the core of the Order, through their vows they commit their lives to the mission of the Order and I think this group has to be strengthened".

⁸⁵ Il medesimo concetto fu ribadito anche nel corso della successiva intervista rilasciata dall'Ambasciatore Bertero Gutiérrez, pubblicata sulla pagina *web* dell'Ordine il 17 novembre 2017 con il titolo *Il processo per aggiornare la Costituzione del Sovrano Ordine di Malta* (consultabile all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/2017/11/17/processo-aggiornare-costituzione-sovrano-ordine-malta/>), durante la quale ha dichiarato: "La parola fondamentale di questo processo è 'Spiritualità'. Possiamo fare un paragone con la formazione spirituale di ciascuno dei nostri membri: un obiettivo che non può mai considerarsi raggiunto. Lo stesso si può dire dell'implementazione della Carta Costituzionale. La riforma non può essere ridotta solamente a un testo statico. Deve essere



L'argomento più stringente a favore della conservazione del carattere religioso dell'Ordine pertiene tuttavia al suo rapporto con la Santa Sede, che - indipendentemente dal giudizio complessivo che si voglia dare alla vicenda che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti - ha senza dubbio svolto un importante ruolo propulsore nella promozione della riforma costituzionale melitense. Come dimostrato dalle dichiarazioni qui riportate e, più in generale, dagli avvenimenti della crisi istituzionale, è evidente come da parte della Sede Apostolica si auspichi un rafforzamento della relazione tra i due enti. Dal punto di vista prettamente giuridico, questo legame è giustificato in primo luogo dalla circostanza che al governo dell'Ordine sono preposti dei religiosi professi, sottoposti quindi alle relative disposizioni di diritto canonico. Riportiamo a questo riguardo le considerazioni del Gazzoni, attuale Avvocato di Stato del S.M.O.M., che ha descritto tale peculiare condizione nei seguenti termini:

“Il collegamento deriva, infatti, dalla circostanza che dei membri appartenenti alla prima classe taluni professano i voti religiosi (Cavalieri di Giustizia) ed altri sono sacerdoti ordinati (Cappellani conventuali). È evidente, peraltro, che, per tutto ciò che non attiene al profilo religioso della assunzione dei voti, l'ordinamento melitense è assolutamente svincolato da quello canonico, così come è parimenti chiaro che non possono dipendere direttamente dalla S. Sede se non i membri della prima classe, nei limiti in cui venga in evidenza il profilo della professione dei voti”.

E ancora:

“La particolarità della posizione che occupa l'Ordine nell'ambito della Comunità internazionale è dovuta [...] al legame di dipendenza ravvisabile nei confronti della S. Sede a causa delle interferenze sussistenti tra ordinamento canonico e ordinamento melitense, per essere i membri della prima Classe religiosi professi. [...] Circa i legami tra Ordine e S. Sede e, dunque, tra ordinamento canonico e ordinamento melitense, è certo che sussista una derivazione a causa della qualità di religiosi rivestita dai Cavalieri professi; sotto il profilo religioso e per quanto possa concernere l'ambito in cui si esplicano le attività collegate all'assunzione dei voti sacri, non v'è alcuna

continuamente vissuta a livello individuale. 'Riformare' vuol dire 'rinnovare'. In questo contesto rinnovare vuol dire ritornare al carisma originale dei nostri fondatori *'Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum'*, aggiornando le norme costituzionali per meglio affrontare la nostra epoca e le attuali sfide umanitarie”.



originarietà dell'ordinamento melitense, il quale, in ciò, si adegua perfettamente all'ordinamento canonico [...]"⁸⁶.

Se dunque uno degli obiettivi generali del processo di riorganizzazione è effettivamente quello di aumentare il grado di dipendenza dell'Ordine rispetto alla Santa Sede, esso probabilmente sarà raggiunto, tra l'altro, con l'attribuzione di una maggior rilevanza alla componente religiosa nelle posizioni di comando del S.M.O.M. D'altra parte, è evidente anche come la crisi di vocazioni che sta interessando il Convento melitense nel suo complesso sia ancora più sentita con riguardo al gruppo di Cavalieri a cui è consentito l'accesso alle più alte cariche della Milizia - prime tra tutte quelle di Gran Commendatore e di Gran Maestro - in virtù dei precisi requisiti nobiliari posseduti. Se tuttavia, per i motivi esposti, l'Ordine non può rinunciare al proprio profilo religioso, il quale anzi forse verrà rinvigorito ed esaltato, ciò significa che a dover essere attenuata sarà per converso la rilevanza riconosciuta al carattere aristocratico.

Nell'esaminare questo profilo della riforma, vale infine la pena prendere in considerazione un ultimo aspetto: se la possibilità di intervento concessa al S.M.O.M. rispetto alla professione religiosa dei suoi membri, che dal punto di vista giuridico trova il proprio esclusivo riferimento nel diritto canonico, non è particolarmente estesa e discrezionale, e artatamente ricomprende l'opzione di riconoscerle un maggiore o minore peso nel proprio ordinamento interno, riguardo al carattere nobiliare l'Ordine potrebbe invece incidere in modo sostanziale in virtù della propria natura sovrana, che gli concederebbe la titolarità di una sorta di '*jus nobilitandi*'. A questo riguardo, risulta utile rileggere le parole con cui Monsignor Fra' Giovanni Scarabelli, Cappellano professo del Convento melitense, ha illustrato il significato da attribuire nell'epoca contemporanea al carattere aristocratico ancora rivendicato dagli Ospedalieri:

"La creazione dei ceti di 'Grazia' fra le diverse classi dei Membri ha avviato a modificazione il criterio di ammissione di nuovi Cavalieri. La valutazione di particolari meriti acquisiti dal cittadino, non decorato da un titolo nobiliare trasmessogli per successione ereditaria, consente all'Ordine di valutare la sua personale 'nobiltà', di riconoscerla pubblicamente dandogli la possibilità di accesso nell'istituzione: è in pratica sostanza l'esercizio dell'*'jus nobilitandi*', prerogativa dei Sovrani che, nelle forme previste e regolate dalla Costituzione Melitense e da norme regolamentari, non può essere negato all'Ordine Gerosolimitano proprio per il suo carattere 'sovrano'

⁸⁶ F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 31, 55, 57. Sul medesimo tema, si veda anche K. KARSKI, *The International Legal Status*, cit., p. 27-28.



che la vigente Carta Costituzionale ha autorevolmente confermato e che numerosi Stati ufficialmente od anche soltanto di fatto riconoscono⁸⁷.

7 - Verso un esercizio più collegiale della funzione di governo?

L'altro grande tema su cui il processo di riforma sembra destinato a incidere è quello dell'assetto istituzionale dell'Ordine e, più nello specifico, della ripartizione di competenze tra i suoi organi centrali. Abbiamo infatti avuto modo di osservare come una delle principali cause della recente crisi sia stata individuata da più parti in una struttura di governo sbilanciata e priva di adeguati contrappesi, interpretazione che ha trovato seguito nel comunicato stampa rilasciato dal S.M.O.M. il 29 aprile 2017, in cui si legge: "La recente crisi ha messo alla luce alcune debolezze nei sistemi di controllo e nell'equilibrio della *governance*: la riforma ne terrà conto". Posto quindi che l'introduzione di alcune modifiche a questo riguardo sembra essere certa, esaminiamo brevemente la disciplina a oggi vigente in questa materia.

Primo depositario della funzione esecutiva all'interno del Convento melitense è ovviamente il Gran Maestro, che è tuttavia coadiuvato dal Sovrano Consiglio in un vasto ambito di attività e con modalità di volta in volta diverse. La Carta costituzionale, in particolare, presenta la Guida degli Ospedalieri ricordando che a questa figura "spettano prerogative e onori sovrani e titolo di Altezza Eminentissima"⁸⁸, mentre il Codice - sottolineando quali compiti le sono affidati - statuisce che, in qualità "di Superiore religioso e Sovrano, deve dedicarsi pienamente all'incremento delle opere melitensi ed essere di esempio per tutti i membri nell'osservanza religiosa"⁸⁹. La nomina del Cavaliere più adatto a ricoprire la dignità magistrale, tra quelli in possesso dei requisiti richiesti, è demandata al già menzionato Consiglio Compito di Stato, organo convocato unicamente a questo scopo⁹⁰. A differenza di quanto previsto nel

⁸⁷ G. SCARABELLI, *Linee di spiritualità*, cit., pp. 32-33.

⁸⁸ Carta costituzionale 1997, art. 12.

⁸⁹ Codice 1997, art. 134.

⁹⁰ In un comunicato rilasciato dal S.M.O.M. in vista della nomina del successore di Fra' Matthew Festing, pubblicato online il 24 aprile 2017 con il titolo *Il 29 aprile si riunisce il Consiglio Compito di Stato* (<https://www.orderofmalta.int/it/press-release/il-29-aprile-si-riunisce-il-consiglio-compito-di-stato/>), così sono state riassunte le procedure relative all'elezione al Gran Magistero: «Il Gran Maestro è eletto a vita dal Consiglio Compito di Stato tra i Cavalieri professi con almeno dieci anni nei voti perpetui se ha meno di 50 anni di età; nel



testo del 1961, in base al quale era necessario che la scelta del Consiglio Compito fosse convalidata dal Pontefice prima che il candidato eletto potesse assumere la carica - elemento che alimentava i dubbi circa l'indipendenza dell'Ordine dalla Santa Sede -, nella Costituzione del 1997 è stato stabilito che il Cavaliere scelto debba solo comunicare al Papa la propria elezione tramite lettera, senza dover attendere la sua approvazione⁹¹. Secondo la vigente normativa, inoltre, il Gran Maestro mantiene il proprio ruolo a vita, e può quindi decadere dalla dignità magistrale esclusivamente "[i]n caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte"⁹². A proposito della prima causa citata, in particolare, è la Costituzione stessa a dettare la procedura da seguire:

"L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dal Tribunale Magistrale di prima istanza, con procedura in camera di consiglio, su ricorso deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Sovrano Consiglio, convocato e presieduto dal Gran Commendatore o dal Gran Cancelliere, o autoconvocato a maggioranza assoluta. Il ricorso è presentato dal Gran Cancelliere o da altro membro del Sovrano Consiglio a ciò delegato. Se il ricorso ha esito positivo il Gran Commendatore assume la Luogotenenza Interinale"⁹³.

Per quanto riguarda le prerogative del Gran Maestro, la Carta costituzionale stabilisce che questi, "assistito dal Sovrano Consiglio, provvede all'esercizio della suprema autorità, al conferimento delle cariche e degli uffici e al governo generale dell'Ordine"⁹⁴. I compiti e i poteri che gli sono affidati, tuttavia, devono essere esercitati secondo tre differenti modalità, distinte tra di loro in base al ruolo ricoperto di volta in volta dal Sovrano Consiglio: mentre alcune funzioni possono essere svolte

caso di Cavalieri professi di età maggiore, ma che siano stati membri dell'Ordine per almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni nei voti perpetui. Attualmente, i candidati eleggibili sono 12. I requisiti per la carica di Luogotenente del Gran Maestro sono gli stessi previsti per la carica di Gran Maestro. I Cavalieri professi che partecipano al Consiglio Compito di Stato hanno il diritto di proporre, il primo giorno del Consiglio, tre candidati, la cosiddetta "terna". In seguito a questa decisione, iniziano le procedure di voto. Per eleggere un Gran Maestro è richiesta la maggioranza dei voti più uno dei presenti aventi diritto di voto, mentre per eleggere un Luogotenente del Gran Maestro è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto. Se viene presentata la "terna" e non verrà eletto alcuno dei candidati proposti nella "terna" nei primi tre ballottaggi, nei ballottaggi successivi tutti i membri votanti hanno la libertà di scelta tra i 12 Cavalieri professi eleggibili».

⁹¹ Cfr. P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense*, cit., pp. 545-548.

⁹² Carta costituzionale 1997, art. 17, par. 1.

⁹³ Carta costituzionale 1997, art. 17, par. 2.

⁹⁴ Carta costituzionale 1997, art. 15, par. 1.



autonomamente dal solo Capo degli Ospedalieri, senza bisogno dell'intervento di alcun altro organo⁹⁵, altre richiedono infatti la necessaria collaborazione del Consiglio, la quale può a sua volta esplicarsi - a seconda dei casi, tassativamente previsti dalle norme melitensi - in un voto consultivo o in uno deliberativo. Più nello specifico, quando è statuito che il voto sia meramente consultivo la Guida dei Giovanniti deve necessariamente chiedere il parere dell'assemblea, ma non è obbligata a seguirne le indicazioni - circostanza per la quale si definisce tale presupposto come puramente "procedimentale" -; al contrario, quando è previsto che il voto sia deliberativo, non solo il Gran Maestro è tenuto a consultare previamente il Sovrano Consiglio, ma gli è anche proibito emanare decreti il cui contenuto non sia in accordo con quanto stabilito⁹⁶ - ragione per cui si può parlare di una "fattispecie complessa non solo dal punto di vista procedimentale, ma anche da quello sostanziale"⁹⁷ -. L'apporto non vincolante del Consiglio è spesso previsto nell'ambito delle questioni economiche dell'Ordine⁹⁸, nonché per una congerie di altre attività che spaziano dalla scelta dei membri della Consulta Giuridica⁹⁹ a determinati interventi magistrali nell'ambito di procedure disciplinari avviate nei confronti di un membro del secondo o del terzo ceto¹⁰⁰. Il voto

⁹⁵ Esempi di questa prima fattispecie sono rappresentati dalla facoltà di «ricevere nell'Ordine i membri nel terzo ceto, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio o con provvedimento di "Motu Proprio"», dal dovere di "dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine e informare la Santa Sede sullo stato e le necessità dell'Ordine", o dalla possibilità di "convocare il Capitolo Generale Straordinario, che avrà facoltà di sciogliere il Sovrano Consiglio e di eleggerne uno nuovo, secondo le norme della Carta Costituzionale e del Codice". Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 15, par. 2, lett. e), g), i).

⁹⁶ Da sottolineare come, comunque, ciò non significhi che il Gran Maestro sia costretto a produrre un atto dal contenuto corrispondente a quanto deciso dal Sovrano Consiglio: la Costituzione melitense, all'art. 15 par. 3, prevede infatti che "[n]el caso di voto deliberativo, il Gran Maestro non può emanare un decreto difforme dalla delibera, ma non è tenuto a emanarne uno conforme".

⁹⁷ Cfr. P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense*, cit., pp. 548-550.

⁹⁸ L'intervento del Sovrano Consiglio a solo titolo consultivo è infatti richiesto quando il Gran Maestro debba "amministrare [...] i beni del Comun Tesoro e vigilare sulle proprietà", approvare i "bilanci annuali [presentati dal Ricevitore del Comun Tesoro], preventivi e consuntivi, relativi allo stato economico-finanziario [del S.M.O.M.]" e confermare "l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'alienazione dei beni dell'Ordine e i conseguenti reinvestimenti". Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 15, par. 2, lett. f); Codice 1997, art. 156, par. 1, lett. b), c).

⁹⁹ Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 25, par. 3.

¹⁰⁰ In questa ipotesi ricadono infatti i casi in cui il Capo degli Ospedalieri voglia "per giusti motivi, avocare il procedimento, costituendo apposita Commissione disciplinare" o



deliberativo del Sovrano Consiglio è invece richiesto per tutte le più rilevanti attività di governo compiute dal Gran Maestro, tra le quali ricordiamo la facoltà di accogliere nuovi membri nei tre diversi ceti dell'Ordine - salvo il caso di ammissione al terzo con provvedimento di *motu proprio*, riservato al solo Capo della Milizia -, e quella di ratificare accordi internazionali a nome del S.M.O.M¹⁰¹. Da evidenziare inoltre che la promulgazione degli atti di governo può avvenire, oltre che tramite i decreti magistrali, anche con la produzione di decreti consiliari, i quali - a differenza dei primi - non possono essere emanati autonomamente dal Gran Maestro ma richiedono il contributo del Sovrano Consiglio, che anche stavolta può esprimersi, a seconda dei singoli casi, in una votazione consultiva o deliberativa¹⁰².

In merito alla distribuzione delle competenze tra i diversi organi cui è affidato l'esercizio della funzione di governo nell'ordinamento melitense, vi è un ultimo elemento da segnalare. La vigente Costituzione precisa infatti che, oltre ai titolari delle quattro Alte Cariche e ai sei Consiglieri, del Sovrano Consiglio fa parte anche "il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo presiede"¹⁰³. A questo proposito, è stato però correttamente osservato come la posizione ricoperta dal Capo dell'Ordine nell'ambito di tale assemblea e rispetto agli altri suoi membri non possa essere considerata quella di un semplice *primus inter pares*. Secondo quanto stabilito dalla normativa giovanita, infatti, il Gran Maestro non partecipa mai alle votazioni del Sovrano Consiglio, ma nel caso in cui i voti già espressi dagli altri membri siano in parità si aprono per lui due alternative: egli può infatti decidere direttamente sulla questione - a proposito di questa ipotesi, l'art. 20, par. 7, della Carta costituzionale parla di una 'decisione' magistratale, e non di un 'voto' -, oppure non esprimere alcuna opinione, nel qual caso "l'argomento viene sospeso". In base al procedimento delineato, la Guida del Convento non si pone come l'ago della bilancia' in una riunione del Sovrano Consiglio, ma acquista il potere di emettere il proprio decreto senza bisogno di attendere il responso che lo stesso organo dovrebbe normalmente fornirle¹⁰⁴.

debba accertare se l'accusato sia effettivamente "perseguito dalla giustizia per fatti gravi di indole morale". Cfr. Codice 1997, art. 123, par. 1, lett. c), art. 124, par. 2, art. 156, par. 1, lett. b), c).

¹⁰¹ Carta costituzionale 1997, art. 15, par. 2, lett. c), d), e), h).

¹⁰² Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 15, par. 3.

¹⁰³ Carta costituzionale 1997, art. 20, par. 2, lett. a).

¹⁰⁴ Per quanto riguarda il ruolo ricoperto dal Gran Maestro nell'ambito delle riunioni del Sovrano Consiglio, cfr. **P. PAPANTI-PELLETIER**, *L'ordinamento giuridico melitense*, cit., pp. 548-550. Più in generale, con riguardo alle modalità di esercizio della funzione di



Queste, nelle linee essenziali, le modalità con cui la vigente normativa regola la gestione di quello che può essere considerato il potere esecutivo all'interno dell'ordinamento melitense. Esaminando invece questo stesso tema nell'ottica della prossima riforma, è evidente come la disciplina di più immediato interesse risulti essere quella relativa al ruolo del Gran Maestro giovannita, rispetto alla quale sono stati avanzati numerosi pareri da parte degli stessi vertici dell'Ordine. Prendendo in considerazione le due fonti già menzionate - l'intervista del 14 febbraio 2017 del Gran Commendatore Hoffman von Rumerstein e il documento del successivo 12 aprile del Procuratore e Cancelliere boemo Lobkowicz - è possibile notare come pure su questo tema i due alti ufficiali formulassero proposte molto diverse. A proposito dei requisiti attualmente richiesti ai membri della Milizia per l'accesso alla dignità magistrale, ad esempio, abbiamo già segnalato come il primo si dichiarasse favorevole all'abolizione dell'elemento nobiliare, così da permettere l'elezione di professi non necessariamente provvisti di titoli aristocratici, mentre il secondo ne propugnasse la permanenza nella Costituzione melitense e chiedesse invece l'inserimento di un nuovo presupposto legato all'età del candidato - "There should be an age limit for his eligibility", si legge nei *Thoughts on Reform* -. Inoltre, sebbene concordassero in merito all'ipotesi di introdurre un preciso limite temporale cui sottoporre la carica magistrale - oggi vitalizia -, i due esponenti del Convento giovannita giungevano a conclusioni differenti anche riguardo alle specifiche modalità di applicazione di questo principio generale: se da un lato il Gran Commendatore individuava infatti tale termine nel raggiungimento di una determinata età, superata la quale il Cavaliere posto alla guida degli Ospedalieri avrebbe dovuto abbandonare il proprio ruolo¹⁰⁵, dall'altro il Procuratore ceco consigliava di stabilire per

governo nell'ordinamento melitense, si vedano inoltre **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 26-27, 44-45; **L. MAZZAROLLI**, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione*, cit., pp. 7-10; **F. TURRIZIANI COLONNA**, *Sovranità e indipendenza*, cit., pp. 83-86; **P. GAMBI**, *Malta [Soberana Orden de]*, cit., p. 252.

¹⁰⁵ Nel presentare la propria proposta in merito alla durata della carica magistrale, il Gran Commendatore richiamava inoltre i limiti di età già previsti per gli incarichi di Cardinali e Vescovi: ricordiamo infatti che, secondo quanto stabilito dall'attuale *Codex Iuris Canonici* (CIC) per la Chiesa latina rispettivamente ai cann. 354, 401 § 1 e 411, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia al proprio ufficio i Cardinali preposti a dicasteri e ad altri organismi permanenti della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano, i Vescovi diocesani, i Vescovi coadiutori e i Vescovi ausiliari che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età; disposizioni analoghe sono peraltro dettate ai cann. 210 § 1 e 218 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* per quanto riguarda le figure dei Vescovi eparchiali, dei Vescovi coadiutori e dei Vescovi ausiliari. Tra gli interventi legislativi più recenti sul tema, sono da menzionare le innovazioni introdotte da



L'incarico una durata precisa di alcuni anni, scaduti i quali il Gran Maestro uscente avrebbe potuto essere comunque rieletto con soglie di maggioranza di volta in volta crescenti. Tra i due modelli prospettati, il più adeguato al ruolo svolto dal Capo dei Giovanniti e alla lunga tradizione della Religione melitense - nonché alla problematica dello scarso numero di membri oggi eleggibili al Gran Magistero, che risulterebbe altrimenti aggravata da un ricambio troppo frequente ai vertici dell'Ordine - sembrerebbe essere quello suggerito da Fra' Hoffman von Rumerstein. Nel caso in cui venisse tuttavia accolto un criterio informato a un modello efficientista e indirizzato a un virtuoso avvicendamento - quindi più simile a quello ipotizzato da Lobkowicz -, è verosimile siano introdotte procedure analoghe a quelle già previste per la conferma dei membri del Sovrano Consiglio, per l'elezione dei quali è inizialmente sufficiente la maggioranza dei presenti alla riunione del Capitolo Generale, mentre "[p]er una terza o una ulteriore consecutiva rielezione per la stessa carica, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti"¹⁰⁶.

Per quanto riguarda invece il ridimensionamento dei poteri magistrali, l'alto ufficiale boemo suggeriva di affidare al Sovrano Consiglio il compito di stabilire periodicamente un *budget* rispetto al quale la Guida del Convento - in qualità di 'Capo di Stato' - avrebbe dovuto ritenersi vincolata. Un'alternativa - o un'aggiunta - a quanto proposto a questo riguardo potrebbe ad esempio consistere nel rafforzamento delle norme che

FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi* sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), pp. 882-884, che - oltre a confermare all'art. 1 la normativa citata - all'art. 6 ha modificato il can. 354 CIC, stabilendo che i Cardinali non sono più "invitati" ma "tenuti" a presentare la rinuncia al Papa al compimento dei 75 anni ed estendendo la norma anche ad "altri Cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia"; nonché **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Imparare a congedarsi"* con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia, 12 febbraio 2018, pubblicato su *L'Osservatore romano*, 16 febbraio 2018, p. 7, che agli artt. 1, 2 e 3 ha disposto che siano ricompresi nella disciplina in parola anche i Vescovi "titolari con speciali incarichi pastorali", i Rappresentanti Pontifici, i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede. Un innalzamento dell'età per presentare la rinuncia dai 75 agli 80 anni - termine a cui si è pure riferito Fra' Hoffman von Rumerstein suggerendo di applicare lo stesso criterio al Gran Magistero melitense - era stato proposto da **V. FAGIOLO**, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale (il caso di Papa Celestino V)*, Università di Teramo, Teramo, 1995, p. 23. Il dibattito dottrinale sull'argomento, infine, è ricostruito da **G. BONI**, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, p. 55 e ss.

¹⁰⁶ Carta costituzionale 1997, art. 20 parr. 3 e 6.



già prevedono un esercizio condiviso, tra gli organi posti al vertice del S.M.O.M., delle attività relative alla gestione economica dell'Ordine¹⁰⁷. Più in generale, in risposta alla necessità - evidenziata dal Gran Cancelliere von Boeselager - di "rivedere il sistema di controlli e contrappesi" nel sistema di governo melitense¹⁰⁸, è plausibile che al Sovrano Consiglio venga riconosciuto un potere di veto da esercitare, previo raggiungimento di ampie maggioranze, nei confronti di quegli atti magistrali che attualmente richiedono un intervento meno incisivo da parte di tale assemblea - ad esempio rispetto ai decreti magistrali o consiliari *ex art.* 15, par. 2, lett. b), Carta costituzionale, relativi ad ambiti nei quali oggi il Sovrano Consiglio non detiene una funzione deliberativa -.

Tra le proposte più suggestive avanzate da Lobkowitz, vi era infine quella di introdurre una vera e propria procedura di "impeachment" nei confronti del Gran Maestro, nel caso in cui questi si fosse posto in contrasto con la Costituzione e con il Codice dell'Ordine¹⁰⁹. Se tale suggerimento dovesse essere accolto, è evidente che un simile processo dovrebbe essere

¹⁰⁷ Ricordiamo infatti che l'art. 156 par. 1 del Codice melitense già richiede la cooperazione - in varia misura - del Gran Maestro, del Ricevitore del Comun Tesoro, del Gran Cancelliere, della Camera dei Conti e del Sovrano Consiglio in tutta una serie di attività di gestione economica, tra cui "l'amministrazione dei beni melitensi", "la redazione dei bilanci annuali", "l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'alienazione dei beni dell'Ordine e i conseguenti reinvestimenti".

¹⁰⁸ Il Gran Cancelliere del S.M.O.M. si era espresso in questi termini nel corso di una sua intervista del 25 febbraio 2017, pubblicata sul portale *web Vatican Insider* con il titolo "Riformare gli statuti dell'Ordine di Malta per evitare altre crisi" e a firma di **A. TORNIELLI** (<http://www.lastampa.it/2017/02/25/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/riformare-gli-statuti-dellordine-di-malta-per-evitare-altre-crisi-N80zQjiO9ZaY8zQKHpR7yK/pagina.html>).

¹⁰⁹ Per completezza, riportiamo di seguito il paragrafo dedicato al ruolo del Gran Maestro nei *Thoughts on Reform* del Procuratore e Cancelliere boemo Lobkowitz: "Today the role of the Grand Master (GM) is defined by Constitution and Code, but also by the history of this office - and the integrity of many of its past holders. A lack of clear definition and an almost byzantine living of the tradition has led to the painful constitutional crisis we just experienced. For this reason the following issues should be resolved in great clarity in Constitutional Chapter and Code: 1. The Grand Master is at the same time Head of State - and Head of the Order in a spiritual sense. As Head of State he is in no instance an autocratic leader, but - only - the main representative of the Order. As Head of the Order in a spiritual sense he is subject to all stipulations of Canon law applying to such leadership. 2. The GM's office should not be for life but for a limited number of years, with the possibilities to be reflected by growing majorities. 3. There should be a process for possible impeachment of the GM if he acts contrary to Constitution and Code. 4. There should be an age limit for his eligibility. 5. As Head of State he has to be responsible for and limited to a Budget passed by the Sovereign Council. Such changes will not prevent a Grand Master with great virtue and Wisdom - as in the case of Fra' Andrew Bertie - to exert significant influence on the back of his great personality".



caratterizzato da una certa articolazione nel segno del garantismo, col coinvolgimento dei diversi organi a cui è affidata l'amministrazione del S.M.O.M. Nella normativa vigente, il procedimento che più si avvicina all'ipotesi in parola è senza dubbio quello predisposto per la rimozione di un membro del Sovrano Consiglio dal proprio ufficio, così descritto dal già menzionato art. 169 Codice:

“La revoca per giusti motivi dalla carica di membro del Sovrano Consiglio è riservata al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, udito il parere della Consulta Giuridica”.

Per quanto riguarda il Gran Magistero, invece, ricordiamo che l'attuale Costituzione prevede come cause di decadenza dalla più alta dignità giovanita esclusivamente le fattispecie “di impedimento permanente, di rinuncia o di morte”¹¹⁰.

Tenuto conto di tali elementi nell'intento di prefigurare una possibile soluzione, proviamo quindi a immaginare l'*iter* di un'ipotetica procedura volta alla rimozione del Gran Maestro che possa risultare in via di principio compatibile con l'ordinamento melitense. Mutuando la prima fase del processo dalla disciplina oggi prevista per l'ipotesi di impedimento permanente del Capo degli Ospedalieri, nel caso in cui questi si rendesse colpevole di gravi violazioni della Carta costituzionale o del Codice l'iniziativa potrebbe essere riservata al Sovrano Consiglio: “convocato e presieduto dal Gran Commendatore o dal Gran Cancelliere, o autoconvocato a maggioranza assoluta”, l'organo collegiale di governo del S.M.O.M. sarebbe così posto nella condizione di deliberare l'avvio della procedura di *impeachment* previo raggiungimento della maggioranza dei voti di due terzi dei propri membri¹¹¹. A questo punto - come è d'altronde già stabilito per la revoca dalla carica di un membro del Sovrano Consiglio *ex art. 169 Codice* - la questione potrebbe passare al vaglio della Consulta Giuridica, descritta dalla vigente Carta costituzionale come “organo tecnico consultivo collegiale, che può essere interpellato su questioni e problemi giuridici di particolare rilevanza”¹¹²; nel caso in cui la Consulta si esprima in modo favorevole, o almeno nel senso di una non manifesta infondatezza dei sospetti sollevati, il Sovrano Consiglio potrebbe confermare le accuse e procedere quindi a una convocazione straordinaria del Capitolo Generale, al quale sarebbe demandata la decisione definitiva. I motivi che rendono

¹¹⁰ Carta costituzionale 1997, art. 17 par. 1.

¹¹¹ Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 17 par. 2.

¹¹² Carta costituzionale 1997, art. 25 par. 1.



tale organo il più adeguato ad avere l'ultima parola in merito alla delicata scelta sono molteplici. Per un verso, va infatti ricordato che al Capitolo Generale è affidata la funzione legislativa primaria nell'ordinamento melitense: in questo modo il giudizio sulla presunta violazione commessa dalla massima carica giovanita nei confronti di disposizioni contenute nella Costituzione o nel Codice sarebbe quindi demandato - dopo il controllo effettuato dalla Consulta Giuridica in virtù della propria facoltà di interpretazione tecnica delle norme¹¹³ - a quell'assemblea a cui è affidata anche l'interpretazione autentica di quelle stesse fonti¹¹⁴. D'altra parte la composizione del Capitolo Generale è pressoché identica a quella del Consiglio Compito di Stato, cosicché la scelta relativa alla rimozione del Capo dell'Ordine sarebbe rimessa a un organo sostanzialmente assimilabile a quello che l'aveva eletto, in quanto dotato delle stesse caratteristiche di rappresentanza¹¹⁵. Nell'ipotesi, infine, in cui anche il Capitolo Generale deliberasse in senso sfavorevole al Gran Maestro, questi sarebbe finalmente destituito dal proprio ruolo e avrebbe quindi inizio un periodo di Luogotenenza Interinale, così come previsto oggi per tutti i casi di governo straordinario dell'Ordine¹¹⁶.

Stante questa procedura puramente interna, tutto da definire sarebbe il ruolo ricoperto dalla Santa Sede nella decisione: nell'ottica di un coinvolgimento molto limitato, si potrebbe richiedere - in modo analogo a quanto prescritto oggi per la designazione e per la rinuncia del Gran Maestro¹¹⁷ - la semplice comunicazione al Pontefice di quanto deliberato dal Capitolo Generale; se invece fosse ritenuta opportuna una collaborazione maggiore, potrebbe essere stabilita la necessità di una previa approvazione papale alla rimozione della Guida del Convento, in modo speculare a quanto previsto per la sua elezione dalla previgente Carta costituzionale del 1961. Se, infine, si volesse rendere tale intervento ancora più marcato, è possibile immaginare un ampio spettro di modalità con cui la Santa Sede potrebbe essere posta nella condizione di incidere sul procedimento ipotizzato, non solo dal punto di vista procedurale ma anche da quello sostanziale.

¹¹³ Codice 1997, art. 2 par. 2.

¹¹⁴ Nello stesso Codice 1997, art. 2 par. 1, dedicato alla *Interpretazione delle leggi melitensi*, viene infatti ricordato che “[l]’interpretazione autentica compete alla fonte di produzione della legge da interpretare”.

¹¹⁵ Per ulteriori osservazioni in merito al Capitolo Generale melitense, cfr. **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 25-26; **P. PAPANTI-PELLETIER**, *L'ordinamento giuridico melitense*, cit., pp. 550-552.

¹¹⁶ Carta costituzionale 1997, art. 17 par. 1.

¹¹⁷ Carta costituzionale 1997, artt. 13 e 16.



8 - Una riforma complessa in un equilibrio delicato

In quanto inerenti sia all'assetto istituzionale interno sia allo *status* giuridico internazionale dell'Ordine, i due profili qui esaminati occupano certamente una posizione preponderante nell'economia generale della riforma costituzionale melitense. Com'è evidente, tuttavia, tale processo non si ripropone di incidere esclusivamente su questi temi, ma è finalizzato a un aggiornamento complessivo della normativa giovanita: considerato il notevole rilievo attribuito da parte di molti alti ufficiali del S.M.O.M. all'espansione che l'Ordine ha sperimentato negli ultimi decenni, è possibile ad esempio immaginare una modifica della disciplina concernente le organizzazioni locali melitensi - distinte in Priorati e in Associazioni nazionali¹¹⁸ -, la cui obsolescenza sotto alcuni aspetti era peraltro segnalata anche da Lobkowicz. Lo stesso Procuratore e Cancelliere boemo, nel documento contenente le proprie proposte, suggeriva inoltre di introdurre nel Codice alcune 'protezioni legali preliminari' tempestivamente esperibili, così da prevenire l'insorgere di altre crisi simili a quella da poco conclusa¹¹⁹.

Tra le tappe più recenti del percorso che porterà l'Ordine a dotarsi di una nuova Carta costituzionale, di particolare rilevanza si è dimostrato il seminario internazionale che si è svolto a Roma tra l'8 e l'11 febbraio 2018¹²⁰:

¹¹⁸ A livello locale, i membri della Religione melitense sono raggruppati in due distinti ordini di organizzazioni, cioè nei Priorati - o Gran Priorati o Sottopriorati - e nelle Associazioni nazionali. La differenza tra questi due tipi di istituzioni periferiche non è tuttavia determinata da un criterio territoriale, bensì da uno funzionale: ai Priorati spettano infatti compiti di carattere religioso e caritativo, mentre alle Associazioni nazionali è affidato lo svolgimento delle attività ospedaliere e sanitarie. Cfr. **F. GAZZONI**, *L'Ordine di Malta*, cit., pp. 33-36; **L. MAZZAROLLI**, *Osservazioni sulla nuova e la vecchia organizzazione*, cit., pp. 10-12.

¹¹⁹ Più precisamente, nei suoi *Thoughts on Reform*, Johannes Lobkowicz così scriveva con riferimento alla disciplina dei Gran Priorati: "While Constitution and Code have been changed and brought up to the necessities of ever changing conditions and times, the Bylaws of the Grand Priorities - at least in Bohemia and Austria - have not been touched since the 19th Century! These bylaws will have to be adopted". Riguardo invece a quelle osservazioni indicate dall'alto ufficiale boemo come "procedural considerations", nello stesso documento è possibile leggere: «One procedural element missing in the Code is "preliminary legal protection". In the past constitutional crisis, - had the Hl. Father not intervened - facts would have been created by the ever slow motion of the procedural process in place. Instruments should be put in place, that allow for immediate remedies».

¹²⁰ Un resoconto dell'evento è stato diffuso il 12 febbraio 2018 sul sito *internet* dell'Ordine (il comunicato, pubblicato con il titolo *Riforma Costituzionale Ordine di Malta: a Roma il seminario strategico internazionale*, è consultabile all'indirizzo <https://www.orderofmalta.int/it/press-release/riforma-costituzionale-ordine-malta-seminario/>).



organizzato appositamente per approfondire lo studio della riforma, l'evento è stato presieduto dal Luogotenente di Gran Maestro e ha potuto contare sulla partecipazione dei membri del Sovrano Consiglio, dei rappresentanti delle organizzazioni locali, dei componenti dei dieci gruppi di lavoro e di oltre un centinaio di altri membri della Religione. In base a quanto riportato nel resoconto diffuso dalla Milizia stessa, tra i frutti più significativi di questo dibattito si possono annoverare sia la conferma di linee di tendenza già manifestate nei mesi passati - a essere evidenziato, ad esempio, è come il convegno abbia "ribadito la natura religiosa" del S.M.O.M.¹²¹ - sia lo sviluppo di nuove proposte. A quest'ultimo riguardo, in particolare, nel comunicato stampa è possibile leggere:

"Il seminario ha affrontato nello specifico cinque temi: il ruolo del governo centrale, il ruolo delle organizzazioni locali, i criteri di eleggibilità per gli incarichi istituzionali, la formazione spirituale e il processo di adesione per i membri. Numerosi i punti di convergenza emersi tra cui: rafforzare la formazione dei responsabili locali dell'Ordine, allargare la base decisionale chiamata a valutare questioni strategiche, aumentare il numero di donne che ricoprono incarichi dirigenziali nell'Ordine".

Per ciò che concerne le prossime fasi del processo di aggiornamento, la nota sottolinea infine come le direttive formulate dovranno essere tradotte in un programma concreto da sottoporre al vaglio del Sovrano Consiglio¹²².

¹²¹ In merito a questo aspetto della riforma, il comunicato stampa riporta anche un estratto dell'intervento del Delegato Pontificio presso l'Ordine in occasione dell'avvio del convegno: Monsignor Angelo Becciu, presente all'apertura dei lavori, ha esortato l'Ordine di Malta a rinnovare quel legame indissolubile che unisce i due aspetti fondamentali della missione dell'Ordine melitense: "La vera fedeltà, in ambito di riforme religiose, consiste nel sapere tenere assieme un tenace attaccamento ai valori definiti nel patrimonio spirituale di un ordine e un audace convincimento che la forma con la quale questi valori si devono incarnare debba continuamente adattarsi alle condizioni specifiche di ogni tempo e di ogni luogo [...] La riforma ha come obiettivo rinnovare le forme di un Ordine melitense fondato sugli stessi principi che hanno ispirato la sua creazione quasi un millennio fa e la sua azione durante tale millennio". Articolato in cinque tavole rotonde e una sessione plenaria - incentrate su come rafforzare la missione dell'Ordine di Malta nel mondo - il seminario consultativo ha dunque ribadito la natura religiosa che guida la missione umanitaria millenaria, codificata nel motto fondante "Tuitio Fidei Obsequium Pauperum" - testimonianza della fede e aiuto ai poveri».

¹²² A questo proposito, va infatti ricordato quanto dichiarato dal coordinatore del Comitato direttivo per la riforma Bertero Gutiérrez nel corso della sua già menzionata intervista del 17 novembre 2017 - *Il processo per aggiornare la Costituzione del Sovrano Ordine di Malta* -: "non ci aspettiamo che queste proposte ci giungano sotto forma di articoli costituzionali. I Gruppi sanno che possono esprimere le loro conclusioni in maniera concettuale. Saranno poi i nostri esperti di diritto - Padre Gianfranco Ghirlanda, S.J., il Prof.



L'approvazione del nuovo testo costituzionale sarà comunque demandata al Capitolo Generale, organo cui è affidata la funzione legislativa primaria nell'ordinamento melitense¹²³.

Avvicinandoci dunque alla conclusione del percorso intrapreso dall'Ordine e a completamento delle considerazioni fin qui già presentate, non rimane che annotare un ultimo elemento. Scaturita dalla crisi del 2016-2017, la riforma costituzionale inciderà sicuramente sulla legislazione melitense nel suo complesso, con esiti oggi non prevedibili con precisione, ma orientati secondo una tendenza che pare già delineata nei propri tratti fondamentali. Nell'analisi di questo procedimento vi è tuttavia un fattore che non può essere tralasciato, ossia la peculiarità dell'istituzione stessa che ne è fatta destinataria: abbiamo infatti avuto modo di osservare come la natura giuridica della Religione giovanita sia caratterizzata dalla compresenza di una condizione di dipendenza dalla Santa Sede - aspetto forse destinato ad accentuarsi - e di uno *status* internazionale certificato dalle numerose relazioni intrattenute con enti statali e ritenuto dagli stessi Ospedalieri indispensabile per lo svolgimento della propria missione. Ora, in un contesto segnato da un'operazione di bilanciamento tale per cui ogni profilo normativo dell'ordinamento melitense può essere interpretato come una conferma o una smentita della statura internazionale del S.M.O.M., qualsiasi modifica prospettata dovrà essere ponderata con particolare cautela se non si vuole compromettere irrimediabilmente un equilibrio già oggi molto delicato: ciò si traduce senza dubbio in una complessità maggiore nella stesura dei nuovi testi costituzionali, ma ineludibile nell'ottica della coesistenza delle due qualità di Ordine religioso e di Ordine sovrano ribadite al Convento giovanita già dalla sentenza cardinalizia del 1953.

Giuseppe Dalla Torre e il Prof. Gian Piero Milano - a tradurre in linguaggio giuridico le proposte. In questo ambito, saranno essenziali gli *input* che verranno dal nostro Prelato, Mons. Jean Laffitte, sugli aspetti religiosi pertinenti alla riforma costituzionale".

¹²³ Cfr. Carta costituzionale 1997, art. 22.